Mauro Di Pace

MANUALE

L’intelligenza artificiale per l’avvocato

Norme, deontologia e responsabilità nell’uso dei sistemi di intelligenza artificiale, e davanti ai sistemi del giudice, della pubblica amministrazione e del datore di lavoro

Parte I Il quadro
Parte II L’avvocato che usa l’intelligenza artificiale
Parte III L’avvocato davanti all’intelligenza artificiale degli altri

DNC-AVVOCATI · EDIZIONE DI OTTOBRE 2026

L’intelligenza artificiale per l’avvocato

Mauro Di Pace

Edizione di ottobre 2026. Il capitolo 8 e i §§ 10.4 e 10.6 sono aggiornati al 30 ottobre 2026, la Parte I al 28 ottobre 2026, il resto delle Parti II e III al 25 ottobre 2026.

CC BY-NC-ND 4.0

© 2026 Mauro Di Pace. Il testo di quest’opera è distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione-NonCommerciale-NonOpereDerivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0). Il testo della licenza è disponibile all’indirizzo https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it.

La licenza non si estende al logo e ai segni distintivi di DNC-Avvocati, né ai testi normativi e ai provvedimenti giudiziari e amministrativi riportati. Per usi diversi da quelli consentiti dalla licenza è necessaria l’autorizzazione scritta dell’autore.

Indice

Introduzione. Il metodo 5
Lo scopo e i destinatari 5
La struttura 5
Le fonti 5
La verifica del testo 5
Come leggere le conclusioni 6
L'uso dell'intelligenza artificiale nella redazione 6
L'aggiornamento 6

PARTE I. IL QUADRO 7

1. Il sistema di intelligenza artificiale e i soggetti 8
1.1 Le definizioni e la loro fonte 8
1.2 Il sistema di intelligenza artificiale 8
1.3 Il *deployer* 9
1.4 Il fornitore e la finalità prevista 10
1.5 Il modello e il sistema per finalità generali 10
1.6 La classificazione dei sistemi 11

2. Le fonti e il calendario 13
2.1 Il regolamento (UE) 2024/1689 e il regolamento (UE) 2026/1744 13
2.2 La legge 132/2025 13
2.3 I decreti legislativi 160/2026 e 179/2026 14
2.4 Lo spazio del legislatore nazionale 14
2.5 Deontologia, orientamenti e atti di indirizzo 15
2.6 Il calendario 16
2.7 La decorrenza delle sanzioni 17

3. Le autorità 18
3.1 Le autorità nazionali 18
3.2 L'Ufficio per l'IA 18
3.3 L'autorità competente per lo studio 19
3.4 La vigilanza e i reclami 19
3.5 Le sanzioni 20
3.6 L'alfabetizzazione e le misure non pecuniarie 21

PARTE II. L'AVVOCATO CHE USA L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE 23

4. L'art. 13 della legge 132/2025: strumentalità, prevalenza, informazione 24
4.1 La norma 24
4.2 Il limite di scopo e la prevalenza del lavoro intellettuale 24
4.3 L'informazione al cliente 25

5. Gli obblighi dell'avvocato come *deployer* 27
5.1 L'avvocato come *deployer* 27
5.2 Gli obblighi dello studio 27
5.3 Il danno da uso dell'intelligenza artificiale: il d.lgs. 160/2026 28

6. Deontologia e responsabilità 30
6.1 Le norme deontologiche 30
6.2 Le citazioni inesistenti e gli atti generati dallo strumento 30
6.3 La responsabilità civile verso il cliente 34
6.4 L'assicurazione 35

7. I dati del cliente 37
7.1 La fattispecie 37
7.2 Il fornitore: responsabile o titolare 37
7.3 Il trasferimento fuori dall'Unione 37
7.4 Le categorie particolari di dati e i dati giudiziari 38
7.5 Il segreto professionale 39

8. Il metodo di lavoro verificabile 40
8.1 La ragione del metodo 40
8.2 La ricerca prima della scrittura 40
8.3 Il modello 41
8.4 Le istruzioni e gli agenti 41
8.5 La verifica delle citazioni e dei fatti 42
8.6 Gli errori e la manutenzione degli agenti 43
8.7 La traccia del controllo 43
8.8 L'ambito non delegabile 43

9. Formazione obbligatoria ed equo compenso 45
9.1 La formazione (art. 47 d.lgs. 179/2026) 45
9.2 L'equo compenso (art. 49 d.lgs. 179/2026) 45

PARTE III. L'AVVOCATO DAVANTI ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE DEGLI ALTRI 47

10. Il giudice e l'intelligenza artificiale 48
10.1 La riserva di decisione 48
10.2 Le raccomandazioni del Consiglio superiore della magistratura 48
10.3 Il provvedimento che reca la traccia dello strumento 49
10.4 Le informazioni sull'uso dello strumento da parte del giudice 52
10.5 Gli atti di parte e la lettura automatica 52
10.6 Il modello, il contesto e le istruzioni 52

11. La pubblica amministrazione e l'intelligenza artificiale 54
11.1 La norma 54
11.2 La base legale della decisione algoritmica 54
11.3 La riserva di umanità 55
11.4 La motivazione redatta con lo strumento 56
11.5 L'accesso al sistema e il segreto commerciale 56
11.6 Le dichiarazioni sull'uso dello strumento nelle gare 57

12. Il datore di lavoro e l'intelligenza artificiale 58
12.1 Le norme 58
12.2 La selezione del personale 58
12.3 Gli strumenti di accesso alle informazioni nel contenzioso sul lavoro 59

13. Responsabilità e contenzioso 60
13.1 La competenza 60
13.2 Le sanzioni del regolamento e la loro impugnazione 60
13.3 I reati 61
13.4 Il diritto d'autore 61

APPENDICI 62

Appendice A. Testi normativi essenziali 63
Regolamento (UE) 2024/1689 63
Legge 23 settembre 2025, n. 132 68
Decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179 69

Appendice B. Giurisprudenza amministrativa: i testi integrali 73

Introduzione. Il metodo

Lo scopo e i destinatari

Il manuale si rivolge all'avvocato che usa sistemi di intelligenza artificiale nell'esercizio della professione, o che intende usarli, ed espone le regole che ne disciplinano l'uso insieme a quelle che governano i sistemi impiegati dal giudice, dalla pubblica amministrazione e dal datore di lavoro, con i quali l'avvocato si confronta come difensore. Il taglio è giuridico: le nozioni tecniche entrano nel testo solo nella misura in cui le norme le assumono, a cominciare dalla definizione di sistema di intelligenza artificiale.

La struttura

L'opera si divide in tre parti. La Parte I (capitoli 1-3) ricostruisce il quadro: le definizioni del regolamento (UE) 2024/1689, le fonti con il calendario della loro applicazione, le autorità di vigilanza. La Parte II (capitoli 4-9) è dedicata all'avvocato che usa l'intelligenza artificiale e tratta l'art. 13 della legge 132/2025, gli obblighi dell'avvocato come *deployer*, la deontologia e la responsabilità, i dati del cliente, il metodo di lavoro, la formazione e l'equo compenso. La Parte III (capitoli 10-13) considera l'avvocato davanti ai sistemi usati dal giudice, dalla pubblica amministrazione e dal datore di lavoro, e si chiude con la responsabilità e il contenzioso.

Le definizioni e le date sono esposte una sola volta, nella Parte I: il *deployer* al § 1.3, il calendario di applicazione al § 2.6. Le altre parti vi rinviano. In appendice si trovano il testo delle norme essenziali e i collegamenti al testo integrale delle pronunce del giudice amministrativo citate.

Le fonti

Le norme sono citate per testo, nella formulazione vigente alla data di aggiornamento; il regolamento (UE) 2024/1689 nel testo modificato dal regolamento (UE) 2026/1744. Le pronunce sono citate dal testo integrale, sul quale è stato riscontrato ogni passo riportato fra virgolette. Per alcuni atti il testo disponibile non è quello ufficiale: alcuni lavori preparatori della l. 132/2025 e del d.lgs. 179/2026, letti su copie non ufficiali, e l'ordinanza del Tribunale di Firenze, letta sulla copia pubblicata da una rivista.

Per alcune sentenze di merito il numero si legge nella banca dati da cui il testo è tratto e non nel testo della sentenza: è il caso delle sentenze di Siracusa, Torino n. 5404/2025, Lamezia Terme, Catania e Salerno. Gli atti non ancora adottati, come il progetto di orientamenti della Commissione sull'art. 6 del regolamento, sono citati come tali.

La verifica del testo

Le tre Parti sono state sottoposte, durante la stesura, a due controlli distinti. Nel primo, condotto tesi per tesi, per ogni proposizione non pacifica si è scritta l'obiezione più forte, quella che muoverebbe il critico più preparato, misurandone la tenuta. Il secondo è stato una critica indipendente, svolta senza conoscere le premesse della stesura. Le tesi che non hanno retto sono state tolte o riformulate, e le obiezioni serie sono entrate nel testo come argomenti contrari, accompagnate dalla risposta. Le fonti sono state infine verificate citazione per citazione, controllando per ciascuna gli estremi, la pertinenza,

la testualità dei passi riportati e, per le norme, la vigenza. Le parti aggiunte nell'ultima revisione, cioè il capitolo 8 nella versione attuale e i §§ 10.5 e 10.6, sono passate per la critica indipendente e per la verifica delle fonti, non per il controllo tesi per tesi. Il manuale nel suo insieme è stato infine sottoposto a una critica indipendente condotta come la farebbe un lettore esperto della materia.

Come leggere le conclusioni

Il testo tiene distinto ciò che la norma dice da ciò che se ne ricava. Quando una questione non è risolta dalle fonti, la si pone come tale e se ne indica la soluzione che si ritiene preferibile, dichiarandola come opinione dell'autore e accompagnandola con l'argomento contrario e con la ragione per cui questo non prevale.

L'uso dell'intelligenza artificiale nella redazione

Il manuale è stato scritto con sistemi di intelligenza artificiale, per mezzo di agenti costruiti dall'avv. Mauro Di Pace, che hanno svolto la ricerca, la stesura e i controlli descritti sopra. Gli agenti operano sui modelli Claude di Anthropic della fascia Opus, e l'ultima revisione è stata condotta con Claude Opus 5.5. Ogni controllo è stato affidato a un agente distinto da quello che aveva scritto il testo, e la critica indipendente a un agente che non ne conosceva le premesse; poiché gli agenti operano sullo stesso modello, la separazione riguarda le istruzioni e le informazioni di partenza, non il modello.

L'autore ha impostato l'opera, ne ha stabilito la struttura e il metodo e ha dettato le regole di scrittura. Ha letto e annotato le bozze, e ogni sua correzione di metodo o di stile è stata tradotta in una regola applicata all'intero testo, non soltanto al passo corretto. Ha indicato i contenuti del capitolo 8 e la tesi del § 10.6 sul governo degli errori, ha riscritto direttamente nel testo il § 10.5 e ha deciso le questioni controverse.

Il capitolo 8 propone all'avvocato un metodo di lavoro verificabile fondato sulla raccolta integrale delle fonti prima della scrittura, sull'impiego di un modello noto e di istruzioni stabili affidate ad agenti, sulla verifica di ogni citazione sul testo della fonte, sul governo degli errori e sulla conservazione della traccia del controllo. Il manuale è stato scritto con lo stesso metodo e può servire anche come esempio della sua applicazione.

L'aggiornamento

Il capitolo 8 e i §§ 10.4 e 10.6 sono aggiornati al 30 ottobre 2026, la Parte I al 28 ottobre 2026, il resto delle Parti II e III al 25 ottobre 2026. La materia è in movimento: mancano ancora il testo adottato degli orientamenti della Commissione sull'art. 6 e l'adeguamento dei regolamenti sulla formazione continua (Parte II, § 9.1). Il manuale espone lo stato delle fonti a quelle date e non sostituisce l'esame del caso concreto.

PARTE I

Il quadro

Capitoli 1-3

1 Il sistema di intelligenza artificiale e i soggetti

2 Le fonti e il calendario

3 Le autorità

1

Il sistema di intelligenza artificiale e i soggetti

1.1 Le definizioni e la loro fonte

L'art. 3 del regolamento (UE) 2024/1689 è dedicato alle definizioni. La legge 23 settembre 2025, n. 132, vi rinvia per il sistema di intelligenza artificiale e per i modelli (art. 2, c. 1, lett. a e c) e, «per quanto non espressamente previsto», per ogni altro termine (art. 2, c. 2); il rinvio per i modelli riguarda il solo art. 3, n. 63, cioè i modelli per finalità generali. Il d.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, adotta a sua volta le definizioni del regolamento e quelle della legge (art. 1, c. 1). La legge definisce in proprio soltanto il dato: «Qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva» (art. 2, c. 1, lett. b).

Le disposizioni della legge, del resto, «si interpretano e si applicano conformemente» al regolamento (art. 1, c. 2), sicché i termini usati in questo manuale hanno il significato che il regolamento attribuisce loro. Per l'applicazione della definizione di sistema di intelligenza artificiale il regolamento affida alla Commissione l'adozione di orientamenti (art. 96, par. 1, lett. f).

1.2 Il sistema di intelligenza artificiale

Il sistema di intelligenza artificiale è «un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali» (art. 3, n. 1).

Il considerando 12 indica come «caratteristica fondamentale» del sistema la «capacità inferenziale» ed esclude dalla nozione «i sistemi basati sulle regole definite unicamente da persone fisiche per eseguire operazioni in modo automatico». Fra le tecniche che consentono l'inferenza annovera gli «approcci di apprendimento automatico che imparano dai dati» e gli «approcci basati sulla logica e sulla conoscenza che traggono inferenze dalla conoscenza codificata».

Il servizio conversazionale che redige un testo a partire da una domanda rientra quindi nella definizione. Per la banca dati giuridica occorre guardare alla tecnica con cui opera la singola funzione: la ricerca che restituisce i documenti contenenti le parole digitate applica regole definite da persone, mentre vi rientra la funzione che ordina o seleziona i precedenti con un modello addestrato sui dati, o che ne redige una sintesi. Poiché la tecnica non sempre si legge nella descrizione commerciale del servizio, l'avvocato la ricava dalla documentazione del fornitore o gliela chiede.

La qualificazione incide sull'informazione al cliente. L'art. 13, c. 2, l. 132/2025 riguarda le informazioni relative ai «sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista» (Parte II, § 4.3), e il c. 1 colloca l'uso nelle «attività strumentali e di supporto all'attività professionale»: vi rientrano perciò le funzioni di sintesi e di selezione della banca dati, quando l'avvocato le usa per la pratica. Ci si può chiedere se, con lo stesso criterio, vadano comunicati anche il filtro della posta indesiderata o il rico-

noscimento ottico dei caratteri, che possono funzionare per inferenza. Si ritiene di no, perché la norma riguarda i sistemi impiegati nell'attività professionale resa al cliente, e non gli strumenti che servono all'organizzazione dello studio senza concorrere alla prestazione.

1.3 Il *deployer*

Il regolamento chiama *deployer* «una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale» (art. 3, n. 4). Si applica ai *deployer* stabiliti nell'Unione (art. 2, par. 1, lett. b) e lascia fuori soltanto quelli «che sono persone fisiche che utilizzano sistemi di IA nel corso di un'attività non professionale puramente personale» (art. 2, par. 10). L'avvocato che si serve dell'intelligenza artificiale nell'esercizio della professione è perciò un *deployer*, come lo è lo studio, e agli stessi soggetti si rivolge il d.lgs. 179/2026 (art. 2, c. 2).

All'interno dello studio la qualifica si determina strumento per strumento, secondo l'autorità sotto la quale il sistema è utilizzato. Gli strumenti che lo studio sceglie, acquista e mette a disposizione sono usati sotto la sua autorità, e chi li impiega per le pratiche dello studio, sia esso dipendente, praticante o collaboratore, rientra fra il «personale» e le persone che si occupano dell'utilizzo dei sistemi «per loro conto», cui sono destinate le misure di alfabetizzazione dell'art. 4 (Parte II, § 5.2). Il collaboratore avvocato che adopera uno strumento proprio, per i propri clienti o per scelta autonoma, ne è invece *deployer* in proprio, perché la qualifica segue lo strumento e l'incarico.

Lo studio associato privo di personalità giuridica può rientrare nella formula «altro organismo» dell'art. 3, n. 4, e la legge professionale gliene riconosce la soggettività quando stabilisce che, con l'accettazione dell'incarico, l'avvocato assume «la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società» (art. 14, c. 2, l. 31 dicembre 2012, n. 247). L'associazione è dunque *deployer* degli strumenti che acquista e mette a disposizione di chi vi lavora. Si potrebbe obiettare che il considerando 13 colloca la formula dentro la persona fisica o giuridica («qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi un'autorità pubblica, un'agenzia o altro organismo»), sicché *deployer* sarebbero soltanto gli associati; l'obiezione trascura però che l'articolo, cui spetta la definizione, elenca l'«altro organismo» accanto alla persona fisica e alla persona giuridica.

La qualifica dello studio non assorbe quella dell'associato. L'incarico «è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale» (art. 4, c. 1, l. 247/2012), sicché l'associato che usa nella pratica lo strumento dello studio ne risponde in proprio verso il cliente. Per le sanzioni nazionali, alle quali si applica la l. 689/1981 in quanto compatibile (§ 3.5), l'ente privo di personalità giuridica è obbligato in solido con il rappresentante o il dipendente che ha commesso la violazione nell'esercizio delle proprie funzioni (art. 6, c. 3, l. 689/1981).

L'esclusione dell'art. 2, par. 10, guarda all'attività svolta e non al tipo di servizio sottoscritto. L'avvocato che lavora a una pratica con un account destinato ai consumatori resta un *deployer*, perché l'attività è professionale; il tipo di account rileva piuttosto per la protezione dei dati del cliente (Parte II, § 7.2).

1.4 Il fornitore e la finalità prevista

Il fornitore è il soggetto «che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali o che fa sviluppare un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito» (art. 3, n. 3). La messa in servizio comprende la fornitura del sistema «per il primo uso o per uso proprio» (art. 3, n. 11). La finalità prevista è «l'uso di un sistema di IA previsto dal fornitore, compresi il contesto e le condizioni d'uso specifici», come risulta dalle istruzioni per l'uso, dal materiale promozionale e dalla documentazione tecnica (art. 3, n. 12); da essa dipende se il sistema sia ad alto rischio (§ 1.6).

Dall'art. 3, nn. 3 e 11, discende anche la posizione dello studio che costruisce un proprio strumento su un modello altrui. È fornitore chi sviluppa o fa sviluppare un sistema e lo mette in servizio con il proprio nome, anche per uso proprio, e il fornitore che integra il modello di un'altra entità è un fornitore a valle (art. 3, n. 68). La linea passa così fra l'uso del servizio del fornitore e la costruzione di un'applicazione distinta. L'avvocato che scrive istruzioni nel servizio conversazionale lo usa e resta *deployer*, come resta *deployer* lo studio che usa un servizio offerto dal terzo con il marchio del terzo; è invece fornitore lo studio che integra il modello in un proprio applicativo, o lo fa sviluppare da un terzo, e lo mette in servizio con il proprio nome.

Al fornitore di un sistema che non è ad alto rischio si applicano gli obblighi dell'art. 50. Il sistema destinato a interagire con le persone fisiche va progettato in modo che queste «siano informate del fatto di stare interagendo con un sistema di IA, a meno che ciò non risulti evidente» (par. 1). Il sistema che genera contenuti testuali, audio, immagini o video sintetici deve marcarli «in un formato leggibile meccanicamente», salvo che svolga «una funzione di assistenza per l'editing standard» o non modifichi in modo sostanziale i dati di input (par. 2). La proroga al 2 dicembre 2026 per la marcatura riguarda i soli sistemi «immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026» (art. 111, par. 4): l'applicativo messo in servizio dopo quella data è soggetto all'obbligo da subito, e la violazione dell'art. 50 è sanzionata (art. 23, c. 2, d.lgs. 179/2026; § 3.5).

Il caso tipico è l'assistente pubblicato sul sito dello studio, che risponde al pubblico e deve informarlo «al più tardi al momento della prima interazione o esposizione» (art. 50, par. 5). Per l'avvocato l'assistente è anche informazione sull'attività professionale, e le informazioni diffuse «con qualunque mezzo, anche informatico» devono essere, fra l'altro, «non equivoche, non ingannevoli» (art. 17, c. 2, codice deontologico): l'assistente dichiara perciò all'utente di essere un sistema di intelligenza artificiale anche quando il fornitore è un terzo.

Il *deployer* può infine diventare fornitore di un sistema ad alto rischio quando ne modifica la finalità prevista (art. 25, par. 1, lett. c); per l'avvocato l'ipotesi è quella dell'arbitro (Parte II, § 5.2).

1.5 Il modello e il sistema per finalità generali

Il modello di IA per finalità generali è un modello «caratterizzato una generalità significativa e sia in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti», che «può essere integrato in una varietà di sistemi o applicazioni a valle» (art. 3, n. 63). Il sistema di IA per finalità generali è il sistema «basato su un modello di IA per finalità generali e che ha la capacità di perseguire varie finalità, sia per uso diretto che per integrazione in altri sistemi di IA» (art. 3, n. 66).

Il servizio conversazionale che l'avvocato usa è un sistema per finalità generali, basato su un modello del fornitore. Gli obblighi del capo V gravano sui fornitori dei modelli, come dice la rubrica della sezione 2 («Obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali»), e l'avvocato che usa il sistema non li assume. Li assume invece lo studio che perfeziona un modello sul proprio archivio, nei limiti della modifica, perché il considerando 109 prevede che, «in caso di modifica o perfezionamento di un modello, gli obblighi per i fornitori di modelli di IA per finalità generali dovrebbero essere limitati a tale modifica o perfezionamento».

Per il sistema per finalità generali che può essere usato per una finalità dell'allegato III, la qualificazione come sistema ad alto rischio segue la finalità prevista dal fornitore (art. 3, n. 12; art. 6, par. 2), e l'uso del *deployer* rileva quando ne modifica la finalità (art. 25, par. 1, lett. c). Il progetto di orientamenti della Commissione sull'art. 6, posto in consultazione e non ancora adottato, ritiene però ad alto rischio il sistema che il fornitore presenta come applicabile a una generalità di contesti senza escludere in modo coerente gli usi ad alto rischio (par. 12). Se quella lettura sarà confermata, la qualificazione del servizio generalista dipenderà dalle condizioni d'uso e dal materiale promozionale del fornitore. Per l'avvocato di parte la lettura è priva di effetti, perché il progetto esclude dall'allegato III, punto 8, lett. a), gli strumenti usati dalle parti e dai loro difensori (par. 416); per l'avvocato che decide come arbitro essa rafforza la regola di condotta della Parte II (§ 5.2).

1.6 La classificazione dei sistemi

Il regolamento distingue i sistemi secondo il rischio, definito come «la combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stesso» (art. 3, n. 2).

Regime	Norma	Che cosa comporta
Pratiche vietate	art. 5	Divieto per chiunque
Sistemi ad alto rischio	art. 6 e allegati I e III	Requisiti del capo III, sezione 2; obblighi dei fornitori (art. 16) e dei *deployer* (art. 26)
Sistemi soggetti a obblighi di trasparenza	art. 50	Per il fornitore, informazione alle persone e marcatura dei contenuti sintetici; per il *deployer*, dichiarazione dei *deep fake* e dei testi pubblicati per informare il pubblico
Altri sistemi	art. 4	Misure di alfabetizzazione del personale

I regimi non si escludono a vicenda. L'art. 50 lascia impregiudicati «i requisiti e gli obblighi di cui al capo III» (par. 6), sicché la trasparenza si somma agli altri obblighi. Le misure di alfabetizzazione dell'art. 4 valgono poi per tutti i fornitori e i *deployer*.

L'art. 6 individua due gruppi di sistemi ad alto rischio: il sistema che è componente di sicurezza di un prodotto, o è esso stesso un prodotto, disciplinato dalla normativa di armonizzazione dell'allegato I e soggetto a valutazione della conformità da parte di terzi (art. 6, par. 1), e il sistema elencato nell'allegato III (art. 6, par. 2). Per lo studio come datore di lavoro vengono in rilievo il punto 4, lett. a), sulla selezione del personale, e lett. b), sui sistemi destinati ad «assegnare compiti sulla base del comportamento individuale» o a «monitorare e valutare le prestazioni e il comportamento delle persone» nel

rapporto di lavoro. Per l'avvocato viene in rilievo il punto 8, lett. a), sui sistemi destinati a un'autorità giudiziaria «o per suo conto», o «a essere utilizzati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie».

Il sistema dell'allegato III non è però ad alto rischio se «non presenta un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche» (art. 6, par. 3), quando è destinato, fra l'altro, a un «compito procedurale limitato» o a «migliorare il risultato di un'attività umana precedentemente completata». La deroga cade se il sistema «effettui profilazione di persone fisiche», e il fornitore che se ne avvale ne documenta la valutazione (art. 6, par. 4). Gli orientamenti della Commissione sull'art. 6 erano dovuti «entro il 2 febbraio 2026» (art. 6, par. 5) e sono ancora in forma di progetto.

Lo strumento che l'avvocato usa per difendere la parte non è dunque un sistema ad alto rischio dell'allegato III, punto 8, perché non è destinato a un'autorità giudiziaria né usato per suo conto, come conferma il progetto di orientamenti (par. 416). La conclusione cambia quando l'avvocato svolge un compito per l'autorità giudiziaria o decide una controversia. Il progetto considera usato «per conto» dell'autorità giudiziaria il sistema impiegato dal terzo che essa nomina per un compito specifico, come il consulente tecnico d'ufficio (parr. 414-415), e comprende fra gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie anche gli organi disciplinari delle professioni legali (par. 429). L'avvocato vi si trova come arbitro (Parte II, § 5.2), come componente del collegio consultivo tecnico, le cui determinazioni possono avere «valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile» (art. 215, c. 2, d.lgs. 36/2023), e come consulente nominato dal giudice.

2

Le fonti e il calendario

2.1 Il regolamento (UE) 2024/1689 e il regolamento (UE) 2026/1744

Il regolamento (UE) 2024/1689 è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione del 12 luglio 2024 ed entra in vigore «il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione» (art. 113, primo comma), cioè il 1° agosto 2024. È «obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri» (art. 113, ultimo comma); le sue disposizioni si applicano dal 2 agosto 2026, con le eccezioni del calendario (§ 2.6).

Il regolamento (UE) 2026/1744 dell'8 luglio 2026, pubblicato il 24 luglio 2026, lo ha modificato ed è entrato in vigore «il terzo giorno successivo alla pubblicazione» (art. 4), cioè il 27 luglio 2026. Fra le modifiche che riguardano l'avvocato vi sono il nuovo testo dell'art. 4 sull'alfabetizzazione, i nuovi divieti dell'art. 5, lo spostamento delle date per i sistemi ad alto rischio e i poteri dell'Ufficio per l'IA (§ 3.2).

Il testo consolidato pubblicato su EUR-Lex «è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico», e le versioni che fanno fede, «compresi i loro preamboli», sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale. Il consolidato serve perciò alla lettura, mentre la citazione si riscontra sul testo dei due regolamenti in Gazzetta ufficiale, che contiene anche i considerando.

Il regolamento lascia impregiudicato il regolamento (UE) 2016/679, «fatti salvi gli articoli 4 bis e 59» (art. 2, par. 7), sicché la protezione dei dati del cliente resta disciplinata dal regolamento generale sulla protezione dei dati anche quando il trattamento avviene con un sistema di intelligenza artificiale (Parte II, cap. 7). L'art. 4 bis, introdotto nel 2026, consente ai fornitori e ai *deployer* di trattare «eccezionalmente» categorie particolari di dati per rilevare e correggere le distorsioni dei sistemi, alle condizioni che elenca.

2.2 La legge 132/2025

La legge 23 settembre 2025, n. 132, è in vigore dal 10 ottobre 2025. Si interpreta e si applica conformemente al regolamento (art. 1, c. 2) e «non produce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 per i sistemi di intelligenza artificiale e per i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali» (art. 3, c. 5); la portata di questa clausola rispetto all'obbligo di informare il cliente è esaminata nella Parte II (§ 4.3).

La legge detta principi generali (art. 3), principi sul trattamento dei dati personali (art. 4) e norme di settore. Per l'avvocato rilevano le norme sul lavoro (art. 11), sulle professioni intellettuali (art. 13), sulla pubblica amministrazione (art. 14), sull'attività giudiziaria (art. 15), sulla competenza del tribunale (art. 17), sul diritto d'autore (art. 25) e sui reati (art. 26). Designa inoltre le autorità nazionali (art. 20; cap. 3).

La legge contiene infine tre deleghe al Governo, da esercitare entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore: per l'adeguamento al regolamento (art. 24, c. 1), per la disciplina degli illeciti (art. 24, c. 3) e per l'uso di dati, algoritmi e metodi matematici nell'addestramento dei sistemi (art. 16, c. 1). Le procedure non coincidono. La delega del c. 1 si esercita «con le procedure di cui all'articolo 31» della l. 24 dicembre 2012, n. 234, il cui c. 3 proroga i termini di delega «di tre mesi» quando il termine per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza o successivamente; per le deleghe dell'art. 24, c. 3, e dell'art. 16 la proroga è di sessanta giorni (art. 24, c. 4; art. 16, c. 2). Rimane aperto se il rinvio all'art. 31 comprenda anche i decreti integrativi e correttivi, che il c. 5 di quell'articolo consente «entro ventiquattro mesi» dall'entrata in vigore di ciascun decreto.

2.3 I decreti legislativi 160/2026 e 179/2026

La delega dell'art. 24 è stata esercitata con due decreti, la cui entrata in vigore segue la regola generale: le leggi e i regolamenti divengono obbligatori «nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto» (art. 10 disp. prel. c.c.).

Il d.lgs. 9 settembre 2026, n. 160, è adottato sull'art. 24, cc. 1, 2, lett. h), 3 e 5 (premessa) e, pubblicato il 15 settembre 2026, è in vigore dal 30 settembre 2026. Il titolo I riguarda l'uso dei sistemi da parte delle Forze di polizia; il titolo II riguarda la responsabilità penale (capo I) e la responsabilità civile per i danni cagionati nell'utilizzo dei sistemi (capo II), esaminata nella Parte II (§ 5.3) e nella Parte III (§§ 13.1 e 13.3).

Il d.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, è fondato dalla premessa sull'art. 24, c. 1, e c. 2, lett. a)-g), i)-n). Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 234 dell'8 ottobre 2026, non contiene una clausola propria di entrata in vigore ed è quindi in vigore dal 23 ottobre 2026. Il capo II (artt. 2-35) disciplina le autorità, la vigilanza, le sanzioni e gli spazi di sperimentazione (cap. 3). Il capo III (artt. 36-51) riguarda la formazione, le professioni, il lavoro, la sanità e la pubblica amministrazione, e il capo IV (artt. 52-53) estende la tutela del segreto commerciale ai dati, agli algoritmi e ai metodi matematici per l'addestramento dei sistemi (Parte III, § 11.5). La premessa non richiama la delega dell'art. 16, che ha per oggetto la stessa materia.

2.4 Lo spazio del legislatore nazionale

Il regolamento garantisce la libera circolazione dei sistemi «impedendo così agli Stati membri di imporre restrizioni allo sviluppo, alla commercializzazione e all'uso di sistemi di IA, salvo espressa autorizzazione del presente regolamento» (considerando 1). La norma nazionale opera perciò in due ambiti.

Il primo è quello che il regolamento rimette agli Stati: gli Stati designano le autorità (art. 70), stabiliscono le sanzioni (art. 99, par. 1), possono introdurre disposizioni «più favorevoli ai lavoratori» (art. 2, par. 11) e mantengono gli «altri obblighi di trasparenza stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale per i deployer» (art. 50, par. 6). Il secondo è quello delle materie che il regolamento non disciplina, ma che l'uso dei sistemi tocca: il rapporto d'opera fra professionista e cliente (art. 13 l. 132/2025), la funzione giurisdizionale (art. 15), la formazione delle professioni (art. 47 d.lgs. 179/2026), il compenso (art. 49), la responsabilità civile e penale (d.lgs. 160/2026).

Si potrebbe obiettare che l'art. 13, c. 1, l. 132/2025 sia una restrizione vietata, perché dispone che l'utilizzo dei sistemi nelle professioni intellettuali «è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto». L'obiezione non tiene conto che la norma non vieta alcun sistema né alcuna funzione. Essa ha per oggetto l'obbligazione del professionista e stabilisce che cosa questi deve fare di persona nell'adempiere la prestazione d'opera, come già l'art. 2232 c.c., che vuole l'incarico eseguito «personalmente».

2.5 Deontologia, orientamenti e atti di indirizzo

Il codice deontologico forense non menziona l'intelligenza artificiale, e l'uso dello strumento è regolato dalle norme generali (Parte II, § 6.1). Accanto alle norme vi sono atti di diversa natura. Il regolamento prevede orientamenti della Commissione sulla sua attuazione pratica (art. 96) e codici di buone pratiche (capo V, sezione 4). Il d.lgs. 179/2026 distingue le disposizioni attuative che l'AgID e le autorità del settore finanziario possono adottare (artt. 13, c. 1, e 17, c. 3) dalle «linee guida, raccomandazioni e buone pratiche» dell'art. 11, previste «nei limiti e per le finalità» degli artt. 57, 70, par. 8, e 74, par. 11, del regolamento. Le delibere del Consiglio superiore della magistratura sono rivolte ai magistrati ordinari (Parte III, § 10.2). Lo schema di informativa del Consiglio nazionale forense del 13 ottobre 2025 è stato trasmesso ai Consigli dell'ordine perché i colleghi lo usino «se ritenuto utile» (Parte II, § 4.3).

Le norme che prevedono gli orientamenti e gli atti di indirizzo non attribuiscono loro efficacia vincolante, e l'avvocato non è tenuto a osservarli come norme. La lettura preferibile è che documentino le cautele conosciute alla data della condotta, e che il giudice possa tenerne conto nel valutare la diligenza «con riguardo alla natura dell'attività esercitata» (art. 1176, c. 2, c.c.; Parte II, § 6.3).

Gli atti di indirizzo non spostano l'onere della prova, che è già ripartito. Sull'avvocato grava la prova di aver adempiuto con diligenza, perché l'onere della prova «di aver tenuto una condotta adeguata al contenuto della propria responsabilità professionale non può che incombere sul legale stesso» (Cass., sez. III, ord. 30 maggio 2023, n. 15271); sul cliente grava invece la prova del nesso fra la condotta e il danno (Parte II, § 6.3). L'avvocato che si discosta da una cautela indicata in un atto di indirizzo deve quindi dimostrare di averne adottata una non meno efficace.

La cautela indicata restringe anche lo spazio dell'art. 2236 c.c. La colpa grave, per la Corte di cassazione, «è violazione di una regola cautelare, che, potendo essere seguita da tutti, e non solo da chi abbia una particolare attitudine o competenza, a tutti si rivolge» (Cass., sez. III, ord. 16 dicembre 2024, n. 32789), e la verifica delle fonti prodotte dallo strumento è una regola di questo tipo. Secondo un orientamento più rigoroso, il professionista «può essere chiamato a rispondere anche per semplice negligenza» pure a fronte di «un'eventuale incertezza sulla norma giuridica da applicare al caso concreto», e la prova della particolare difficoltà della prestazione spetta a lui (Cass., sez. VI, ord. 30 ottobre 2020, n. 24025, in una motivazione ulteriore rispetto alla dichiarazione di inammissibilità). Per l'omessa verifica delle fonti l'esito non cambia, perché con l'uno e con l'altro orientamento resta fuori dalla speciale difficoltà dell'art. 2236 c.c.

2.6 Il calendario

Data	Che cosa	Fonte
1° agosto 2024	Entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1689	art. 113, primo comma
2 febbraio 2025	Capi I e II: definizioni, alfabetizzazione, pratiche vietate	art. 113, lett. a
2 agosto 2025	Capo III, sezione 4 (autorità di notifica e organismi notificati); capo V (modelli per finalità generali); capo VII (governance); capo XII (sanzioni), escluso l'art. 101; art. 78	art. 113, lett. b
10 ottobre 2025	Entrata in vigore della l. 132/2025	Normattiva
2 febbraio 2026	Termine per gli orientamenti della Commissione sull'art. 6 (non ancora adottati)	art. 6, par. 5
27 luglio 2026	Entrata in vigore del reg. (UE) 2026/1744, con il nuovo testo dell'art. 4; artt. 102-110 del regolamento	art. 4 reg. 2026/1744; art. 113, lett. d
2 agosto 2026	Applicazione generale del regolamento, compresi l'art. 50, il capo IX (vigilanza, reclami, diritto alla spiegazione) e l'art. 101	art. 113, secondo comma
30 settembre 2026	Entrata in vigore del d.lgs. 160/2026	art. 10 disp. prel. c.c.
10 ottobre 2026	Scadenza delle deleghe degli artt. 16 e 24, cc. 1 e 3, l. 132/2025, salve le proroghe	artt. 16, c. 1, e 24, cc. 1 e 3
23 ottobre 2026	Entrata in vigore del d.lgs. 179/2026	art. 10 disp. prel. c.c.
2 dicembre 2026	Nuovi divieti dell'art. 5 (par. 1, lett. b bis e b ter; parr. 1 bis e 1 ter); marcatura dei contenuti dei sistemi generativi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026	art. 113, lett. a; art. 111, par. 4
21 gennaio 2027	Decreto sui costi della vigilanza sui prodotti non conformi	art. 10, c. 2, d.lgs. 179/2026 (novanta giorni)
23 aprile 2027	Adeguamento dei regolamenti sulla formazione continua	art. 47, c. 5, d.lgs. 179/2026 (sei mesi)
2 agosto 2027	Adeguamento dei modelli per finalità generali immessi sul mercato prima del 2 agosto 2025	art. 111, par. 3
23 ottobre 2027	Integrazione del decreto parametri forense	art. 49, c. 2, d.lgs. 179/2026 (dodici mesi)
2 dicembre 2027	Capo III, sezioni 1-3, per i sistemi ad alto rischio dell'allegato III	art. 113, lett. c, punto i
2 agosto 2028	Capo III, sezioni 1-3, per i sistemi ad alto rischio dell'allegato I	art. 113, lett. c, punto ii
2 agosto 2030	Adeguamento dei sistemi ad alto rischio destinati alle autorità pubbliche	art. 111, par. 2

I termini del d.lgs. 179/2026 decorrono dall'entrata in vigore del 23 ottobre 2026: quello a giorni si calcola escludendo il giorno iniziale, quelli a mesi scadono nel giorno corrispondente del mese finale. Sono posti alle amministrazioni e ai consigli nazionali; per l'avvocato l'obbligo nasce dall'atto che li attua, come per la formazione (Parte II, § 9.1). Il diritto alla spiegazione dell'art. 86 si applica dal 2 agosto 2026, ma riguarda le decisioni basate su un sistema ad alto rischio dell'allegato III, i cui obblighi decorrono dal 2 dicembre 2027 (Parte III, § 12.3).

Per i sistemi ad alto rischio immessi sul mercato o messi in servizio prima del 2 dicembre 2027 il regolamento si applica agli operatori «solo se, a decorrere da tale data, tali sistemi sono soggetti a modifiche significative della loro progettazione» (art. 111, par. 2). Conta la data in cui è stata immessa sul mercato la prima unità del «tipo e modello» del sistema (considerando 39 del reg. 2026/1744), e non quella da cui lo studio lo usa. Poiché la modifica significativa è un fatto del fornitore, lo studio che usa un sistema di selezione del personale gliene chiede conto per sapere quali obblighi di *deployer* lo riguardino.

2.7 La decorrenza delle sanzioni

Il capo XII del regolamento, sulle sanzioni, si applica dal 2 agosto 2025 (art. 113, lett. b), mentre le sanzioni nazionali sono state stabilite dal d.lgs. 179/2026, in vigore dal 23 ottobre 2026 (artt. 19-25).

Le violazioni commesse fra le due date non sono sanzionabili dalle autorità nazionali. Il regolamento rimette agli Stati di stabilire «le norme relative alle sanzioni» e di indicare le autorità (art. 99, par. 1; art. 70), fissandone soltanto i massimi. L'art. 1 l. 689/1981, richiamato dal d.lgs. 179/2026 (art. 24, c. 10), dispone che nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative «se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione».

Una tesi contraria vorrebbe l'art. 99 direttamente applicabile dal 2 agosto 2025, perché fissa le fattispecie e i massimi, e l'ACN responsabile delle «attività ispettive e sanzionatorie» dal 10 ottobre 2025 (art. 20, c. 1, lett. b, l. 132/2025). La tesi urta contro la stessa legge, che ha delegato il Governo ad «attribuire alle autorità di cui all'articolo 20 il potere di imporre le sanzioni» dell'art. 99 (art. 24, c. 2, lett. d): il potere è stato attribuito dal d.lgs. 179/2026 (art. 21). La violazione che si protrae dopo il 23 ottobre 2026 è invece sanzionabile per il periodo successivo.

La conclusione riguarda le sole sanzioni nazionali previste per le violazioni del regolamento sull'intelligenza artificiale. Le sanzioni della Commissione ai fornitori di modelli (art. 101) e quelle dell'Ufficio per l'IA (art. 75 quater) hanno fondamento diretto nel regolamento. La stessa condotta, se comporta un trattamento illecito di dati personali, resta sanzionabile ai sensi del regolamento (UE) 2016/679.

3

Le autorità

3.1 Le autorità nazionali

L'AgID e l'ACN sono le autorità nazionali per l'intelligenza artificiale (art. 20, c. 1, l. 132/2025; art. 1, c. 2, lett. a, d.lgs. 179/2026). L'AgID è l'autorità di notifica, cioè l'autorità che valuta, designa, notifica e controlla gli organismi di valutazione della conformità (art. 4 d.lgs. 179/2026).

Le autorità di vigilanza del mercato sono:

Autorità	Ambito	Norma
ACN	Vigilanza sui sistemi di intelligenza artificiale in via generale; punto di contatto unico	art. 5, c. 1, lett. a; art. 6
Banca d'Italia	Sistemi ad alto rischio usati nell'erogazione di finanziamenti e di altri servizi finanziari del testo unico bancario	art. 5, c. 1, lett. b
CONSOB	Sistemi ad alto rischio usati nell'erogazione dei servizi finanziari del testo unico della finanza	art. 5, c. 1, lett. b
IVASS	Sistemi ad alto rischio usati nell'attività assicurativa e nella distribuzione di prodotti assicurativi	art. 5, c. 1, lett. b
Garante per la protezione dei dati personali	Limitatamente all'art. 74, par. 8, del regolamento	art. 5, c. 1, lett. c

Le autorità si coordinano nel Comitato di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio (art. 20, c. 3, l. 132/2025; art. 12 d.lgs. 179/2026), e restano fermi le competenze, i compiti e i poteri del Garante e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (art. 20, c. 4, l. 132/2025).

L'art. 74, par. 8, del regolamento, cui rinvia la competenza del Garante, riguarda i sistemi ad alto rischio biometrici dell'allegato III, punto 1, quando sono usati a fini di attività di contrasto, gestione delle frontiere, giustizia e democrazia, e i sistemi ad alto rischio dei punti 6, 7 e 8. Il punto 8 comprende i sistemi dell'amministrazione della giustizia e della risoluzione alternativa delle controversie (§ 1.6). Per i sistemi non ad alto rischio usati negli stessi contesti l'ACN e il Garante collaborano (art. 9, c. 3, d.lgs. 179/2026).

3.2 L'Ufficio per l'IA

L'Ufficio per l'IA è la funzione della Commissione che contribuisce all'attuazione e alla supervisione dei sistemi e dei modelli; i riferimenti a esso «si intendono fatti alla Commissione» (art. 3, n. 47). La Commissione ha competenza esclusiva per la vigilanza e l'esecuzione degli obblighi dei fornitori di modelli per finalità generali (art. 88, par. 1) e ne irroga le sanzioni (art. 101). Sulle decisioni sanzionatorie la Corte di giustizia ha «competenza giurisdizionale anche di merito» (art. 101, par. 5).

Dal regolamento (UE) 2026/1744 l'Ufficio per l'IA ha competenza esclusiva anche su due gruppi di sistemi (art. 75, par. 1). Il primo è quello dei sistemi basati su modelli per finalità generali, quando il modello e il sistema sono sviluppati dallo stesso fornitore o da imprese dello stesso gruppo; ne sono esclusi, fra gli altri, i sistemi dell'allegato III, punto 8, «per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia» (lett. a). Il secondo è quello dei sistemi che costituiscono piattaforme online o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, o vi sono integrati (lett. b).

L'Ufficio dispone di «tutti i poteri di un'autorità di vigilanza del mercato» (art. 75 bis, par. 1): può constatare la non conformità e irrogare le sanzioni dell'art. 99, e davanti all'Ufficio è sanzionabile «la violazione di qualsiasi applicabile disposizione del presente regolamento, comprese quelle non elencate all'articolo 99, paragrafo 4» (art. 75 quater, par. 4, lett. a).

La competenza esclusiva, tuttavia, «si applica ai fornitori di tali sistemi» e ai *deployer* «solo se sono anche il fornitore» o fanno parte della stessa impresa (art. 75, par. 1, secondo comma); gli altri *deployer* restano soggetti «al controllo e all'esecuzione a livello nazionale» (considerando 31 del reg. 2026/1744). Il d.lgs. 179/2026 fa salve le competenze dell'Ufficio per l'IA ai sensi degli artt. 75, 88 e 89 del regolamento (art. 5, c. 1).

3.3 L'autorità competente per lo studio

L'autorità di vigilanza competente per lo studio come *deployer* è perciò l'ACN, anche quando lo studio usa il servizio conversazionale di un fornitore che sviluppa insieme il modello e il sistema: sul fornitore vigila allora l'Ufficio per l'IA, mentre lo studio resta soggetto all'ACN.

Il Garante è competente quando l'avvocato usa un sistema ad alto rischio dell'allegato III, punto 8, per esempio come arbitro che impiega un sistema destinato dal fornitore alla risoluzione delle controversie (art. 74, par. 8; art. 5, c. 1, lett. c, d.lgs. 179/2026). Il *deployer* è allora l'arbitro, e gli obblighi relativi decorrono dal 2 dicembre 2027 (§ 2.6). Sul servizio generalista usato dall'arbitro vigila l'ACN, in collaborazione con il Garante (art. 9, c. 3, d.lgs. 179/2026), salvo che quel servizio sia qualificato ad alto rischio (§ 1.5). Il trattamento dei dati personali del cliente resta in ogni caso soggetto ai poteri del Garante secondo il regolamento (UE) 2016/679 (§ 2.1; art. 20, c. 4, l. 132/2025).

3.4 La vigilanza e i reclami

L'ACN esercita i poteri di vigilanza e ispettivi previsti dal regolamento e dagli artt. 14 e 16 del regolamento (UE) 2019/1020 (art. 15, c. 1, d.lgs. 179/2026), con modalità rimesse a un regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 15, c. 3). Il procedimento è avviato a seguito di segnalazione di incidenti gravi, «di presentazione di reclami, ove non manifestamente infondati», di segnalazione di altre autorità o d'ufficio (art. 16, c. 2).

Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia motivo di ritenere violato il regolamento può presentare un reclamo alla «pertinente autorità di vigilanza del mercato», «fatti salvi altri ricorsi amministrativi o giurisdizionali» (art. 85). Le autorità nazionali trattano i reclami secondo le proprie procedure, «assicurando il diritto al pieno contraddittorio», e il reclamo presentato all'autorità incompetente è trasmesso d'ufficio a quella competente, «dandone comunicazione al reclamante» (art. 18, c. 1, d.lgs. 179/2026). La procedura dell'ACN è disciplinata con decreto del direttore generale (art. 18, c. 2).

Il reclamo sul sistema di un fornitore soggetto all'Ufficio per l'IA può andare direttamente all'Ufficio, che può esercitare i propri poteri «di propria iniziativa o a seguito di un reclamo ricevuto a norma dell'articolo 85» (art. 75 bis, par. 2); per quei sistemi l'Ufficio ha «lo stesso ruolo e la stessa responsabilità di un'autorità di vigilanza del mercato» (considerando 33 del reg. 2026/1744). Resta anche la via nazionale: l'ACN può chiedere all'Ufficio, tramite il punto di contatto unico, di valutare la questione, e l'Ufficio comunica entro quattro mesi se intende esercitare i propri poteri (art. 75, par. 2 bis). Il fornitore a valle, infine, ha un reclamo proprio verso i fornitori di modelli (art. 89, par. 2).

Nel settore finanziario i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela già esistenti sono competenti per i ricorsi sulle violazioni del regolamento commesse dagli istituti finanziari aderenti (art. 18, c. 3, d.lgs. 179/2026).

3.5 Le sanzioni

L'AgID, nelle funzioni di autorità di notifica, irroga le sanzioni dell'art. 99, par. 4, lett. f), e par. 5, del regolamento (art. 20 d.lgs. 179/2026); le autorità di vigilanza del mercato irrogano, secondo le rispettive competenze, le sanzioni del decreto (art. 21).

Violazione	Massimo (art. 23 d.lgs. 179/2026)
Pratiche vietate (art. 5 del regolamento)	35.000.000 euro o, se superiore, 7% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente
Obblighi degli artt. 16, 22-26, 31, 33 (parr. 1, 3 e 4), 34, 50, 73 e 80	15.000.000 euro o 3%
Informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti agli organismi notificati o alle autorità	7.500.000 euro o 1%
Obblighi degli artt. 27 e 86	1.000.000 euro o 0,5%

I commi da 1 a 4 dell'art. 23 si aprono con la clausola «Salvo che il fatto costituisca reato». L'art. 99 del regolamento riserva la soglia percentuale al caso in cui l'autore «è un'impresa» (parr. 3-5), mentre l'art. 23 non ripete la condizione.

Per le piccole e medie imprese, comprese le microimprese, e per le start-up innovative la sanzione segue l'art. 99, par. 6, del regolamento (art. 23, c. 7): ciascuna sanzione è pari al massimo alle percentuali o all'importo indicati, «se inferiore». Le piccole e medie imprese sono quelle definite dalla raccomandazione 2003/361/CE (art. 3, n. 14 bis, del regolamento). L'importo tiene conto dei criteri dell'art. 99, par. 7, e della «natura, sostanziale o formale, dell'obbligo violato» (art. 23, c. 6).

Per le violazioni «caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità», in alternativa alla sanzione pecuniaria, l'autorità può ordinare di eliminare l'infrazione o, se cessata, disporre la dichiarazione pubblica della violazione e del responsabile (art. 22, c. 1). L'inosservanza dell'ordine comporta la sanzione pecuniaria dell'art. 23, aumentata fino a un terzo «rispetto a quello previsto per la violazione originaria» (art. 22, c. 2).

Nel procedimento l'autorità contesta gli addebiti e provvede con atto motivato «entro un termine ragionevole» (art. 24, c. 1), secondo le modalità e i termini fissati dal regolamento dell'AgID e da quello dell'ACN previsto dall'art. 17, c. 4-quater, d.l. 82/2021 (art. 24, cc. 2 e 3). Il provvedimento è pubblicato per estratto, con menzione dell'impugnazione e del suo esito, e in forma anonima nei casi del c. 4.

Per la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e il Garante si applicano le rispettive procedure (art. 24, cc. 5-8). Per il resto si applica, «in quanto compatibile», la l. 689/1981, «ad eccezione dell'articolo 16» (art. 24, c. 10). Il giudice dell'impugnazione cambia secondo l'autorità (Parte III, § 13.2).

3.6 L'alfabetizzazione e le misure non pecuniarie

L'art. 23 d.lgs. 179/2026 non comprende l'art. 4 del regolamento fra gli obblighi sanzionati, e neppure l'art. 99, par. 4, del regolamento lo elenca, sicché l'omessa adozione di misure di alfabetizzazione non è soggetta a sanzione pecuniaria da parte delle autorità nazionali.

La violazione ha però conseguenze amministrative. Il regolamento chiede agli Stati sanzioni e misure, compresi «avvertimenti e misure non pecuniarie, applicabili a qualsiasi violazione» (art. 99, par. 1), e il d.lgs. 179/2026 vi provvede includendo fra i poteri sanzionatori le misure dell'art. 22, «applicabili in caso di violazione del regolamento IA» (art. 19, c. 2). La lettura preferibile è che l'autorità possa ordinare allo studio di adottare le misure dell'art. 4, indicando quelle da attuare e il termine (art. 22, c. 1, lett. a). L'ordine ha funzione ripristinatoria: il Consiglio di Stato distingue la sanzione in senso stretto, «soggetta ai principi di legalità, personalità e colpevolezza», dalle «sanzioni ripristinatorie», che sono manifestazione di potere amministrativo autoritativo (Cons. Stato, sez. VI, 27 febbraio 2023, n. 1956).

Si può obiettare che l'ordine presupponga una violazione sanzionata dall'art. 23, perché l'art. 22 lo prevede «in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo articolo 23». Si può aggiungere che l'imposizione di obblighi di fare soggiace alla riserva di legge dell'art. 23 Cost., come afferma, in premessa, una sentenza che ha annullato un provvedimento sanzionatorio per difetto dei presupposti tipici (Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2023, n. 9964). L'obiezione non prevale, perché la base di legge è nell'art. 19, c. 2, che rende le misure dell'art. 22 applicabili alla violazione del regolamento senza distinzioni; la conclusione resta però esposta a contestazione.

All'inosservanza dell'ordine non segue una sanzione pecuniaria. L'art. 22, c. 2, calcola la sanzione sull'importo «previsto per la violazione originaria», che per l'art. 4 manca, e la norma sanzionatoria non si applica per analogia a una fattispecie che non contempla (Cons. Stato n. 1956/2023). Né colma la lacuna l'art. 11, c. 1, lett. b), d.lgs. 157/2022, che punisce l'operatore che «omette di adottare le misure correttive imposte dalle autorità di vigilanza», perché il d.lgs. 179/2026 applica quel decreto all'ACN «fatta eccezione per gli articoli 11 e 12» (art. 10, c. 1).

Neppure la dichiarazione pubblica si applica all'art. 4. Il decreto la qualifica «sanzione» e la prevede per l'infrazione cessata, in alternativa alla sanzione pecuniaria dell'art. 23 (art. 22, c. 1, lett. b), sicché applicarla a una violazione che l'art. 23 non punisce significherebbe estendere una sanzione oltre i casi previsti (art. 1 l. 689/1981). Per i fornitori e i *deployer* soggetti all'Ufficio per l'IA, invece, la violazione dell'art. 4 è sanzionabile (art. 75 quater, par. 4, lett. a; § 3.2).

Per lo studio come *deployer* di sistemi diversi da quelli ad alto rischio, gli obblighi sanzionati dalle autorità nazionali sono il divieto delle pratiche vietate (art. 5), gli obblighi di trasparenza dell'art. 50, parr. 3 e 4, e il dovere di non fornire informazioni inesatte alle autorità (art. 23, c. 3); lo studio che è

anche fornitore risponde degli obblighi dell'art. 50, parr. 1 e 2 (§ 1.4). L'omessa alfabetizzazione rileva, infine, per la responsabilità verso il cliente, nei limiti indicati nella Parte II (§ 5.3), e per il dovere di aggiornamento (art. 15 codice deontologico; Parte II, § 6.1).

PARTE II

L’avvocato che usa l’intelligenza artificiale

Capitoli 4-9

4 L’art. 13 della legge 132/2025: strumentalità, prevalenza, informazione

5 Gli obblighi dell’avvocato come *deployer*

6 Deontologia e responsabilità

7 I dati del cliente

8 Il metodo di lavoro verificabile

9 Formazione obbligatoria ed equo compenso

4

L'art. 13 della legge 132/2025: strumentalità, prevalenza, informazione

4.1 La norma

> 1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera.
> 2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

Il primo comma pone all'uso dello strumento due limiti: uno di scopo, perché l'intelligenza artificiale serve «al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto», e uno di rapporto, perché deve esservi «prevalenza del lavoro intellettuale». Il secondo comma vi aggiunge un obbligo di informazione verso il cliente.

4.2 Il limite di scopo e la prevalenza del lavoro intellettuale

La prima questione è se la redazione della bozza di un atto rientri fra le «attività strumentali e di supporto». Si ritiene di sì, quando l'impostazione l'ha decisa l'avvocato e il contenuto è da lui verificato: oggetto della prestazione forense è il giudizio professionale, e la stesura che lo traduce in testo gli è strumentale. La stessa legge adopera la formula per la pubblica amministrazione, dove l'intelligenza artificiale opera «in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona che resta l'unica responsabile dei provvedimenti» (art. 14, c. 2): il supporto vi si definisce per differenza rispetto alla decisione e alla responsabilità, che restano alla persona. Nello stesso senso lo schema di informativa del Consiglio nazionale forense del 13 ottobre 2025 annovera fra le «funzioni di supporto» anche «la predisposizione di bozze o sintesi».

Facendo leva sull'avverbio «solo», si potrebbe sostenere che la redazione del contenuto non sia mai attività di supporto, qualunque controllo la segua. Se però lo strumento potesse svolgere soltanto compiti estranei al contenuto della prestazione, il secondo limite posto dalla norma, la prevalenza del lavoro intellettuale, resterebbe privo di oggetto.

La prevalenza si misura sul contributo dell'avvocato alle operazioni che qualificano la prestazione forense: l'individuazione del problema, la scelta della strategia, la valutazione giuridica di fatti e fonti, il controllo del risultato, la sottoscrizione. La norma riferisce la prevalenza al lavoro intellettuale «og-

getto della prestazione d'opera», e un criterio quantitativo finirebbe per misurare il testo, che della prestazione non è l'oggetto; la prevalenza spetta perciò all'avvocato che ha stabilito il contenuto dell'atto e lo ha verificato, anche se lo strumento ne ha scritto più righe.

Questa lettura presuppone che il controllo umano sia effettivo e possa essere dimostrato (cap. 8). Lo strumento può dunque produrre una prima bozza, ma l'avvocato non può sottoscrivere un testo di cui non abbia governato l'impostazione e verificato contenuto e fonti.

4.3 L'informazione al cliente

L'art. 13, c. 2, ha per oggetto le «informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati», il cui contenuto minimo comprende i sistemi impiegati e le attività per le quali sono impiegati. L'aggettivo «esaustivo» si riferisce al linguaggio della comunicazione. La lettura preferibile, in ragione della funzione fiduciaria che la norma dichiara, è tuttavia che la comunicazione debba comprendere anche ciò che serve al cliente per valutare il rischio: il luogo in cui i dati sono trattati, l'eventuale uso dei contenuti da parte del fornitore per addestrare i propri modelli, i tempi di conservazione.

La legge non indica il momento della comunicazione, ma la funzione che l'art. 13, c. 2, le assegna, cioè «assicurare il rapporto fiduciario», impone che l'informazione preceda l'uso, perché un'informazione data dopo non serve alla scelta del cliente. Il criterio si ricava per analogia dall'art. 27, c. 1, del codice deontologico, che impone di informare la parte assistita «all'atto dell'assunzione dell'incarico» sulle caratteristiche dell'incarico: l'informazione si dà quindi al conferimento dell'incarico e, se l'esigenza di usare un sistema diverso sorge nel corso del mandato, prima di usarlo.

La legge non prescrive la forma scritta, che conviene comunque adottare per ragioni di prova, dal momento che la prova di aver adempiuto i doveri di informazione verso il cliente grava sull'avvocato (Trib. Catania, sez. V civ., decisa il 7 aprile 2026, n. 1685, che richiama Cass., ord. 7 gennaio 2021, n. 56). La sede naturale è la lettera d'incarico.

Il 13 ottobre 2025 il Consiglio nazionale forense ha trasmesso ai Consigli dell'ordine uno schema di informativa, da utilizzare «se ritenuto utile». Lo schema indica esempi di impiego (segreteria, ricerca normativa e giurisprudenziale, analisi preliminare di documenti, bozze e sintesi). Assicura il rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e dei doveri deontologici. Garantisce inoltre che il risultato dei sistemi «sarà oggetto di una verifica attenta e accurata da parte dell'avvocato, sia in sede di generazione del prodotto che di controllo delle fonti» e prevede la sottoscrizione del cliente. Non chiede però di indicare i sistemi né il luogo del trattamento: una clausola che li indichi si avvicina di più all'«esaustivo» della legge.

La legge 132/2025 non prevede una sanzione propria per l'omessa informazione, le cui conseguenze si collocano su tre piani. Sul piano deontologico l'omissione è infrazione a un dovere imposto dalla legge, che l'art. 20, c. 1, del codice qualifica illecito disciplinare; non essendo riconducibile alle ipotesi tipizzate, comporta le sanzioni degli artt. 52, lett. c), e 53 l. 247/2012, graduate secondo gli artt. 21 e 22 del codice (art. 20, c. 2). Se la si riconduce invece all'art. 27, c. 1, la sanzione è l'avvertimento (art. 27, c. 9). L'art. 47, c. 2, lett. c), d.lgs. 179/2026 inserisce ora gli «obblighi informativi verso il cliente» fra i contenuti obbligatori dei percorsi di formazione.

Sul piano contrattuale l'obbligo integra il contenuto del contratto d'opera e la sua omissione è inadempimento, che da solo difficilmente fonda un risarcimento ma può incidere sul compenso quando si accompagna ad altri difetti della prestazione (§ 6.3). Sul piano della validità il contratto d'opera resta valido, perché l'art. 13, c. 2, detta una regola di condotta.

L'obbligo nazionale potrebbe apparire incompatibile con il diritto dell'Unione. Il regolamento (UE) 2024/1689 garantisce la libera circolazione dei servizi basati sull'intelligenza artificiale, «impedendo così agli Stati membri di imporre restrizioni allo sviluppo, alla commercializzazione e all'uso di sistemi di IA, salvo espressa autorizzazione del presente regolamento» (considerando 1). L'art. 3, c. 5, l. 132/2025, che esclude «nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal regolamento», ne sarebbe la clausola di salvaguardia. La tesi non regge, perché l'art. 3, c. 5, riguarda gli obblighi «per i sistemi di intelligenza artificiale e per i modelli», cioè gli obblighi sul prodotto armonizzati dal regolamento, mentre l'art. 13 disciplina il rapporto d'opera fra professionista e cliente. L'obbligo informativo, inoltre, lascia intatto l'uso dello strumento e impone la trasparenza verso il cliente. Il regolamento stesso fa salvi all'art. 50, par. 6, «gli altri obblighi di trasparenza stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale per i deployer dei sistemi di IA», e l'avvocato che usa l'intelligenza artificiale nel lavoro è un *deployer* (Parte I, § 1.3).

5

Gli obblighi dell'avvocato come *deployer*

5.1 L'avvocato come *deployer*

L'avvocato che usa l'intelligenza artificiale nell'esercizio della professione è un *deployer*, al pari dello studio (Parte I, § 1.3). Gli obblighi che ne derivano dipendono dalla classificazione del sistema impiegato (Parte I, § 1.6) e si applicano dalle date del calendario (Parte I, § 2.6).

5.2 Gli obblighi dello studio

Obbligo	Fonte	Decorrenza (Parte I, § 2.6)	Contenuto per lo studio
Misure per l'alfabetizzazione del personale	art. 4 del regolamento, nel testo modificato dal reg. (UE) 2026/1744	2 febbraio 2025; nuovo testo dal 27 luglio 2026	Misure volte a sostenere l'alfabetizzazione di chi usa gli strumenti per lo studio. La norma «non impone [...] di garantire un livello specifico di alfabetizzazione». Conviene documentarle
Divieto delle pratiche vietate	art. 5	2 febbraio 2025; 2 dicembre 2026 per le lett. b bis) e b ter) del par. 1 e per i parr. 1 bis e 1 ter	Rilievo marginale
Trasparenza sui *deep fake*	art. 50, par. 4, primo comma	2 agosto 2026	Immagini, audio o video che «costituiscono un "deep fake"», cioè che assomigliano a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e apparirebbero falsamente autentici (art. 3, n. 60). Un'illustrazione di fantasia per il sito non vi rientra
Trasparenza sui testi pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico	art. 50, par. 4, secondo comma	2 agosto 2026	Articoli e note pubblicati sul sito. L'obbligo cade se il contenuto «è stato sottoposto a un processo di revisione umana o di controllo editoriale» e una persona «detiene la responsabilità editoriale della pubblicazione»
Obblighi del *deployer* di sistemi ad alto rischio	art. 26	2 dicembre 2027 per l'allegato III	Ipotesi rara per lo studio; vi rientra la selezione del personale con sistemi di intelligenza artificiale (allegato III, punto 4, lett. a)

L'allegato III, punto 8, lett. a), comprende fra i sistemi ad alto rischio quelli «destinati a essere usati da un'autorità giudiziaria o per suo conto» per la ricerca e l'interpretazione di fatti e diritto, «o a essere utilizzati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie». Il considerando 61 vi

comprende i sistemi «destinati a essere utilizzati dagli organismi di risoluzione alternativa delle controversie» quando gli esiti dei procedimenti «producono effetti giuridici per le parti». La destinazione è la finalità prevista dal fornitore (art. 3, n. 12; Parte I, § 1.4).

Uno strumento giuridico che il fornitore presenta come ausilio alla decisione delle controversie può essere quindi ad alto rischio già per la sua destinazione, e l'arbitro che lo usa ha allora gli obblighi del *deployer* dell'art. 26. Il modello generalista di regola non ha quella destinazione, ma il progetto di orientamenti della Commissione sull'art. 6, non ancora adottato, la riconosce al sistema che il fornitore presenta come applicabile a una generalità di contesti senza escludere gli usi ad alto rischio (Parte I, § 1.5).

Ci si deve allora chiedere se l'arbitro che impiega il modello generalista per valutare i fatti e preparare la decisione ne modifichi la finalità prevista, perché l'art. 25, par. 1, lett. c), considera fornitore il *deployer* che «modifica la finalità prevista di un sistema di IA, anche un sistema per finalità generali, che non è stato classificato come ad alto rischio [...] in modo tale che il sistema di IA interessato diventi un sistema di IA ad alto rischio».

Per la prima la finalità prevista è un dato del prodotto, fissato dal fornitore, e la si modifica soltanto configurando il sistema per la nuova funzione, per esempio integrandolo in un applicativo dedicato o dandogli istruzioni stabili. Per l'altra basta l'uso. Se il solo impiego non bastasse, l'inciso «anche un sistema per finalità generali» avrebbe un'applicazione ridotta, perché il sistema generalista per lo più si usa senza modificarlo; con questa lettura l'arbitro diventa fornitore e assume gli obblighi dell'art. 16.

La questione non ha ancora un effetto pratico immediato, perché le sezioni 1, 2 e 3 del capo III, che comprendono gli artt. 6, 16, 25 e 26, si applicano ai sistemi dell'allegato III dal 2 dicembre 2027 (Parte I, § 2.6). Una regola di condotta consente comunque di ridurre il rischio sotto entrambe le letture. Un sistema dell'allegato III non è ad alto rischio se «non presenta un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche, anche nel senso di non influenzare materialmente il risultato del processo decisionale», e ciò accade quando è destinato, fra l'altro, a un «compito procedurale limitato» o a «migliorare il risultato di un'attività umana precedentemente completata» (art. 6, par. 3).

L'arbitro può quindi impiegare lo strumento per ordinare e classificare gli atti o per rivedere la forma di una motivazione già scritta, mentre la ricerca e l'interpretazione del diritto, la valutazione dei fatti e la decisione restano sue, perché sono proprio le attività che l'allegato III descrive. Anche così, se si accoglie la seconda lettura, l'arbitro che ritiene di restare fuori dall'alto rischio ne documenta la valutazione (art. 6, par. 4).

5.3 Il danno da uso dell'intelligenza artificiale: il d.lgs. 160/2026

Il d.lgs. 9 settembre 2026, n. 160, in vigore dal 30 settembre 2026, detta regole proprie per il risarcimento del danno, «sia contrattuale sia extracontrattuale, cagionato nell'utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale» (art. 16, c. 1).

L'art. 17 disciplina l'accesso alle prove. Su istanza del danneggiato che presenta fatti ed elementi «idonei a rendere verosimile la fondatezza della domanda», il giudice ordina alla controparte o al terzo che ne dispone di esibire gli elementi di prova «specificamente pertinenti relativi al funzionamento del sistema di intelligenza artificiale» (c. 1), che il c. 2 individua nei registri, nella documentazione

sulla gestione dei rischi, nella documentazione tecnica e nelle informazioni sulla supervisione umana previsti dagli artt. 9, 11, 12 e 14 del regolamento. Se la parte non adempie senza giustificato motivo, il giudice «può desumere argomenti di prova» ai sensi dell'art. 116 c.p.c.; se l'inadempimento riguarda la documentazione del c. 2, «valutato ogni altro elemento di prova, ritiene come ammessi i fatti allegati dall'istante» (c. 5).

Gli artt. 18 e 19 completano la disciplina della prova: il primo presume il nesso di causalità fra la violazione di obblighi del regolamento e il danno, «salvo prova contraria»; il secondo dispone che la conformità del sistema al regolamento, anche certificata, «non esclude di per sé la responsabilità del convenuto». L'art. 20 consente infine a chi intende agire di chiedere al presunto responsabile se sia assicurato, e attribuisce al danneggiato azione diretta verso l'assicuratore nei limiti del massimale. Il cliente persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale o d'impresa può agire anche davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio (art. 16, c. 4).

Il cliente che lamenta un danno da un atto o da un parere viziato dall'uso dello strumento agisce per un danno «cagionato nell'utilizzo» di un sistema, e può quindi chiedere l'esibizione ai sensi dell'art. 17, anche al fornitore come terzo. L'ordine riguarda però gli elementi relativi al funzionamento del sistema, e l'ammissione dei fatti del c. 5 riguarda la sola documentazione tecnica del c. 2, che l'avvocato utente di un modello generalista non possiede. La prova del controllo resta invece a carico dell'avvocato, per la regola generale dell'art. 1218 c.c.

L'errore professionale mediato dallo strumento potrebbe essere ricondotto all'inadempimento dell'avvocato, di cui lo strumento sarebbe soltanto l'occasione, e il capo II del decreto non si applicherebbe. Contro questa lettura sta la lettera dell'art. 16, c. 1, che comprende il danno contrattuale e lo collega all'«utilizzo» del sistema anziché al suo difetto.

Nel caso tipico il danneggiato non può invocare la presunzione dell'art. 18 contro lo studio privo di misure di alfabetizzazione. L'art. 16, c. 2, la rende applicabile «quando il danno deriva dalla violazione» di un obbligo del regolamento, e il danno da una citazione non verificata deriva dall'omesso controllo, non dalla mancanza delle misure dell'art. 4, che non impone un livello specifico di competenza. Il rischio resta per il danno causato da chi ha usato lo strumento senza alcuna istruzione sui suoi limiti, e lo si governa con misure documentate.

6

Deontologia e responsabilità

6.1 Le norme deontologiche

Il codice deontologico non menziona l'intelligenza artificiale, e l'uso dello strumento è regolato dalle norme generali indicate nella tavola.

Rischio	Norma	Contenuto
Uso acritico dello strumento, citazioni inesistenti	art. 9, c. 1, lealtà e probità; art. 12, diligenza	Esercitare l'attività «con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza»; svolgerla «con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale»
Inadeguatezza tecnica	art. 15, aggiornamento	Curare costantemente la preparazione; l'obbligo si somma alla formazione dell'art. 47 d.lgs. 179/2026 (cap. 9)
Dati del cliente in sistemi esterni	art. 13, segretezza e riservatezza; art. 28, riserbo e segreto	«rigorosa osservanza del segreto» e «massimo riserbo» (cap. 7)
Omessa informazione sull'uso dello strumento	art. 20, c. 1, in relazione all'art. 13, c. 2, l. 132/2025; art. 27 per analogia	Informare prima dell'uso (§ 4.3)
Errore dei collaboratori	art. 7	L'avvocato risponde delle condotte, «determinate da suo incarico», di associati, collaboratori e sostituti, «salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità»

6.2 Le citazioni inesistenti e gli atti generati dallo strumento

I modelli linguistici generano testo plausibile e possono quindi produrre una pronuncia mai resa, con numero, data e un passo tra virgolette mai scritto. Dal 2025 la giurisprudenza di merito ha preso posizione sul punto. Le decisioni edite distinguono i casi in cui l'uso dello strumento è stato ammesso dal difensore (TAR Milano, C. app. Bologna, Trib. Firenze) da quelli in cui il giudice lo ha desunto dalla qualità degli scritti (Trib. Latina), per esclusione delle altre spiegazioni (Trib. Siracusa) o da una traccia nel testo (Trib. Rovigo). I riti sono diversi, e con essi i poteri del giudice e le istanze delle parti, sicché gli importi delle condanne non si confrontano fra loro.

a) L'atto seriale e inconferente

Il Tribunale di Torino ha esaminato un'opposizione a intimazione di pagamento fondata su eccezioni già precluse, svolte con un ricorso redatto «col supporto dell'intelligenza artificiale» e composto da «un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di ordine logico e in larga parte inconferenti». Ravvisata la mala fede o la colpa grave, ha condannato la ricorrente ai sensi dell'art. 96, c. 3, c.p.c. a 500 euro per ciascuna delle convenute e, ai sensi del c. 4, a 500 euro in favore della cassa delle ammende (Trib. Torino, sez. lav., 16 settembre 2025, n. 2120).

Il Tribunale di Latina ha deciso due ricorsi di una serie di «centinaia di giudizi» patrocinati dallo stesso difensore, «tutti redatti a stampone» e, secondo il giudice, «evidentemente» redatti con strumenti di intelligenza artificiale, circostanza che il giudice ha desunto dalla gestione del procedimento e dalla «totale mancanza di pertinenza o rilevanza degli argomenti utilizzati». Con la prima sentenza ha condannato il ricorrente ai sensi dell'art. 96, c. 3, c.p.c. a 1.000 euro in favore della controparte e a 1.000 euro in favore della cassa delle ammende (Trib. Latina, sez. lav., 23 settembre 2025, n. 1034).

Con la seconda ha dichiarato inammissibile il ricorso per nullità della procura, ritenendo che vi fossero «ampi motivi per ritenere il mandato inesistente». Ha quindi condannato in proprio uno dei difensori alle spese e ciascuno dei due difensori, «ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.», a 1.000 euro in favore della cassa delle ammende, che è però la destinataria prevista dal c. 4 (Trib. Latina, sez. lav., 23 settembre 2025, n. 1035). Le due condanne hanno fondamenti diversi. Quella alle spese in proprio segue al difetto di procura, perché l'attività del difensore privo di mandato «resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità». Le condanne di entrambi i difensori ai sensi dell'art. 96, c. 3, poggiano invece sull'atto, redatto «evidentemente» con strumenti di intelligenza artificiale e composto da «un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte», e sull'azione introdotta e proseguita «in malafede ovvero con grave negligenza».

b) La citazione inesistente

Davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia pendeva un ricorso in cui tutte le sentenze citate a sostegno dei motivi richiamavano estremi di pronunce non pertinenti; il difensore aveva dichiarato a verbale di aver reperito la giurisprudenza «mediante strumenti di ricerca basati sull'intelligenza artificiale che hanno generato risultati errati». Il Collegio ha qualificato la condotta come «violazione del dovere del difensore di comportarsi in giudizio con lealtà e probità», perché introduce elementi «potenzialmente idonei ad influenzare il contraddittorio processuale e la fase decisoria». Ha escluso che all'uso dello strumento potesse «riconoscersi una valenza esimente», perché la sottoscrizione degli atti processuali attribuisce al sottoscrittore la responsabilità degli scritti difensivi anche quando li abbia redatti «avvalendosi dell'attività di propri collaboratori o di strumenti di intelligenza artificiale».

Il Collegio ha respinto il ricorso con condanna alle spese, liquidate in 1.500 euro, e ha disposto, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., applicabile per il rinvio dell'art. 39 c.p.a., la trasmissione della sentenza al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano (TAR Lombardia, Milano, sez. V, 21 ottobre 2025, n. 3348). Non ha invece applicato l'art. 26 c.p.a., che consente la condanna, anche d'ufficio, a una somma fino al doppio delle spese «in presenza di motivi manifestamente infondati» (c. 1) e impone la sanzione pecuniaria alla parte che ha agito «temerariamente» (c. 2); nel processo amministrativo l'art. 26 richiama l'art. 96 c.p.c. e vi aggiunge queste misure.

Il Tribunale di Siracusa ha verificato sul CED della Corte di cassazione quattro precedenti di legittimità citati dall'attrice con passaggi tra virgolette, nessuno dei quali risultava esistente. Ha escluso, una per una, tre spiegazioni alternative: il malfunzionamento delle banche dati, che «indicizzano provvedimenti autentici e non generano testo»; l'errore di trascrizione, trattandosi di «massime costruite ex novo»; l'invenzione deliberata. Ha concluso che il difensore si era avvalso di uno strumento di intelligenza artificiale generativa «senza sottoporre gli output ottenuti alla doverosa verifica sulle fonti primarie». Il principio che ne trae è il seguente:

> «L'utilizzazione acritica di tali strumenti, senza la doverosa verifica dell'attendibilità degli output mediante consultazione delle fonti primarie (banche dati giuridiche, repertori ufficiali, CED della Corte di Cassazione), integra gli estremi della colpa grave».

La colpa grave poggiava anzitutto sulla manifesta infondatezza della domanda alla luce di un orientamento «consolidato e univoco», cui le citazioni inesistenti si sono aggiunte come «profilo di particolare gravità». La condanna ai sensi dell'art. 96, c. 3, c.p.c. è stata pari alle spese di lite, cioè 14.103 euro, e quella ai sensi del c. 4 di 2.000 euro (Trib. Siracusa, sez. II civ., decisa il 20 febbraio 2026, n. 338).

La Corte d'appello di Bologna ha esaminato un atto d'appello che citava a sostegno dei due motivi principali due sentenze «completamente inesistenti nei termini indicati»: la Cass. n. 28913/2018, invocata per il motivo sulla nullità della sentenza, esiste, ma è della Sezione lavoro, di altra data e su altra materia. In udienza il difensore aveva riconosciuto di aver redatto l'atto con l'intelligenza artificiale. Per la Corte:

> «È ben possibile il ricorso da parte dei legali agli strumenti che le nuove tecnologie mettono a disposizione, ma altrettanto certamente è necessario che non venga trascurata la dovuta supervisione e verifica umana dell'output che viene poi versato negli atti processuali, di cui il difensore continua ovviamente ad assumersi la responsabilità».

La Corte ha accolto il motivo sulla nullità, «sia pure alla luce di argomentazioni e riferimenti giurisprudenziali del tutto differenti» da quelli dell'appellante, e ha rigettato nel merito la domanda. Qualificata la condotta come lite temeraria per colpa grave, ha condannato gli appellanti a 3.000 euro ai sensi dell'art. 96, c. 3, c.p.c., pari alla metà delle spese d'appello, e a 2.000 euro ai sensi del c. 4, e ha disposto la trasmissione della sentenza al Consiglio dell'ordine di Roma, «foro di dichiarata appartenenza» del difensore (C. app. Bologna, sez. I civ., decisa il 5 maggio 2026, depositata l'11 maggio 2026).

In senso opposto, il Tribunale di Firenze ha respinto la domanda ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta contro la parte che aveva citato sentenze inesistenti, reperite da una collaboratrice con ChatGPT all'insaputa del difensore (Trib. Firenze, sez. spec. impresa, ordinanza resa nel reclamo R.G. n. 11053/2024). Sul primo comma il Tribunale ha rilevato che il reclamante non aveva allegato alcun danno. Il terzo comma va inteso, per il Tribunale, «come species dei primi due commi», sicché non si può prescindere dalla mala fede o dalla colpa grave «né dall'abusività della condotta processuale»; nel caso, le citazioni rafforzavano «un apparato difensivo già noto», senza essere finalizzate «ad influenzare il collegio» né a resistere in giudizio in mala fede. Il Tribunale ha concluso così, «fermo restando il disvalore relativo all'omessa verifica».

c) La traccia dello strumento nell'atto

Il Tribunale di Rovigo ha rilevato in calce a un atto di citazione la frase «Se vuoi, posso proseguire con l'inserimento di questa parte in un atto completo [...] Fammi sapere». Ha dichiarato l'opposizione manifestamente infondata, perché la rinuncia all'eredità posta a fondamento della domanda non era provata, e ha accolto la domanda della controparte ai sensi dell'art. 96, c. 3, c.p.c., con una condanna a

500 euro, cui ha aggiunto 500 euro ai sensi del c. 4. Sulla traccia dello strumento si è limitato a richiamare il difensore alla «necessaria supervisione e verifica umana dell'output» (Trib. Rovigo, sez. I, 8 aprile 2026, n. 219).

Dalle decisioni si ricavano quattro regole.

1. L'errore dello strumento è imputato a chi sottoscrive l'atto, anche quando lo ha redatto avvalendosi di collaboratori o di strumenti (TAR Milano, C. app. Bologna). Le condanne ai sensi dell'art. 96 c.p.c. colpiscono però la parte, che ne risponde verso la controparte e la cassa delle ammende (Trib. Torino, Trib. Latina n. 1034, Trib. Siracusa, C. app. Bologna). Quando la procura era nulla, le condanne hanno colpito i difensori: uno di essi alle spese, per la nullità della procura, ed entrambi ai sensi dell'art. 96, c. 3, per l'atto redatto con lo strumento e per la mala fede o la colpa grave (Trib. Latina n. 1035). Le conseguenze per il cliente sono esaminate al § 6.3.
2. La colpa grave consiste nella mancata verifica. Nessuna delle decisioni censura l'impiego dell'intelligenza artificiale in sé. Dove l'uso è menzionato, serve a spiegare il difetto del contenuto (Trib. Torino, Trib. Latina). La traccia dello strumento, da sola, non è stata posta a fondamento di alcuna condanna (Trib. Rovigo).
3. Le decisioni che condannano esaminano domande o impugnazioni infondate nel loro complesso: la citazione inesistente vi si aggiunge alla manifesta infondatezza (Trib. Siracusa) o accompagna un appello rigettato nel merito (C. app. Bologna). L'esito favorevole del singolo motivo sorretto dalla citazione non esclude la condanna (C. app. Bologna). La sola decisione che non condanna esclude l'abuso del processo (Trib. Firenze).
4. Due delle decisioni hanno trasmesso gli atti all'ordine (TAR Milano, C. app. Bologna). Non constano ancora decisioni edite dei Consigli distrettuali di disciplina o del Consiglio nazionale forense.

Si tratta allora di capire se l'omessa verifica basti da sola a fondare la condanna ai sensi dell'art. 96, c. 3, c.p.c. Le Sezioni Unite richiedono la mala fede o la colpa grave, la quale «sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate», e aggiungono che i presupposti soggettivi «devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso» (Cass., sez. un., 20 aprile 2018, n. 9911; negli stessi termini nn. 9913 e 9914). Il Tribunale di Firenze ragiona in termini analoghi e non condanna, mentre il Tribunale di Siracusa formula il principio in termini generali: l'utilizzazione acritica degli strumenti «integra gli estremi della colpa grave».

Conforme alle Sezioni Unite è la lettura per cui l'omessa verifica concorre a fondare la colpa grave quando l'azione è nel complesso infondata, come in tutti i casi di condanna. Il principio di Siracusa è però formulato senza quel limite, e la giurisprudenza successiva lo ha già ripreso (C. app. Bologna). L'avvocato non può quindi fare affidamento sulla distinzione: la citazione non verificata espone la parte al rischio della condanna anche quando la difesa è per il resto sostenibile.

Sul piano deontologico la citazione inesistente dovuta a negligenza non viola di per sé l'art. 50 del codice, che vieta di introdurre o usare «prove, elementi di prova o documenti» che si sappiano falsi, ma rientra nell'art. 9, c. 1, che impone insieme lealtà, probità e diligenza, e nell'art. 12. Il TAR Milano l'ha qualificata come violazione del dovere di lealtà e probità, qualificazione che si attaglia in particolare a

chi insiste sulla citazione dopo che ne è stata segnalata l'inesistenza. Poiché gli artt. 9 e 12 non prevedono una sanzione propria, si applicano le sanzioni degli artt. 52, lett. c), e 53 l. 247/2012, graduate secondo gli artt. 21 e 22 del codice (art. 20, c. 2).

Facendo leva sull'accettazione del rischio, si potrebbe ricondurre all'art. 50 la condotta di chi deposita senza verificarlo un testo che sa provenire da un generatore incline a inventare. L'art. 50 richiede però che l'avvocato sappia falsi le prove o i documenti, e la consapevolezza di un rischio generico non equivale alla conoscenza della falsità di una citazione determinata.

6.3 La responsabilità civile verso il cliente

Non constano sentenze edite che condannino un avvocato a risarcire il cliente per l'errore di uno strumento di intelligenza artificiale, ma la giurisprudenza recente sulla responsabilità professionale offre regole direttamente applicabili.

Il Tribunale di Torino, esaminando il caso di un avvocato la cui PEC di impugnazione del licenziamento era rimasta nella cartella «bozze», ha affermato che «sarebbe stata sufficiente una diligenza media per verificare l'effettivo e completo invio della comunicazione» (Trib. Torino, sez. IV civ., decisa il 12 dicembre 2025, n. 5404). La diligenza dell'art. 1176, c. 2, c.c. è quella del professionista medio, «qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta» (Trib. Lamezia Terme, 2026, n. 544), e chi si serve di uno strumento deve quindi saperne verificare il risultato.

L'art. 2236 c.c. limita la responsabilità a dolo e colpa grave quando la prestazione implica «problemi tecnici di speciale difficoltà», e la giurisprudenza ne riserva l'applicazione alle questioni opinabili (Cass., 10 giugno 2016, n. 11906, richiamata da Trib. Torino n. 5404/2025). Verificare che una sentenza esista, che una norma sia vigente o che un termine sia calcolato correttamente è attività ordinaria di controllo, mentre la norma continua a operare per la scelta interpretativa su una questione effettivamente controversa, indipendentemente dallo strumento che ha prodotto la prima bozza.

La giurisprudenza distingue, ai fini del danno, l'omissione di una condotta che avrebbe procurato un vantaggio da quella di una condotta che avrebbe evitato un danno (Trib. Lamezia Terme n. 544/2026). Nel primo caso il cliente deve provare che senza l'errore avrebbe conseguito il risultato, secondo la regola del «più probabile che non», e diverse decisioni recenti respingono la domanda risarcitoria per difetto di questa prova anche a fronte di una condotta negligente. La Corte d'appello di Salerno lo ha fatto sul ritardo nell'azione esecutiva (C. app. Salerno, sez. I, decisa il 15 gennaio 2026, n. 285); il Tribunale di Lamezia Terme, sull'appello dichiarato inammissibile, pur ammettendo che la condotta dei legali «possa in astratto configurare un profilo di negligenza professionale» (Trib. Lamezia Terme n. 544/2026).

Il danno tipico della citazione inesistente appartiene invece al secondo caso. Le somme che la parte è condannata a pagare ai sensi dell'art. 96, c. 3 e 4, c.p.c. per le citazioni non verificate sono un danno già verificatosi, e la sentenza che le commina ne indica la causa: a Bologna la condanna è disposta «non avendo il difensore in tutta evidenza adeguatamente controllato l'atto redatto da un sistema di IA». Il cliente non deve quindi dimostrare che avrebbe vinto la causa, ma deve provare l'esborso; il Tribunale di Lamezia Terme, che ritiene in astratto risarcibile come danno emergente l'«ingiustificato aggravio di spese» prodotto dall'errore del difensore, ha respinto la domanda proprio per l'assenza di questa prova.

In senso contrario si può leggere la decisione del Tribunale di Catania, che ha respinto la domanda del cliente volta a ottenere la rifusione delle spese e della condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. subite nel giudizio presupposto, per difetto della prova che una condotta diligente avrebbe mutato l'esito (Trib. Catania n. 1685/2026). In quel caso, però, il rigetto della domanda presupposta era dipeso dalla consulenza tecnica d'ufficio, e il cliente non aveva dedotto che, correttamente consigliato, non avrebbe agito; nel caso della citazione inesistente, invece, la condanna discende dall'omessa verifica, come dichiara lo stesso giudice che la pronuncia. Le regole del d.lgs. 160/2026 (§ 5.3) agevolano la prova del malfunzionamento o dell'uso improprio dello strumento, ma non sollevano il cliente dall'onere di provare il danno.

Il compenso è invece esposto anche in assenza di danno. Il Tribunale di Torino, nella sentenza già citata, ha pronunciato la risoluzione del contratto d'opera per inadempimento di non scarsa importanza, «non rilevando il fatto che manchi la prova del nesso causale tra la condotta negligente e un danno concreto», con richiamo a Cass., 27 novembre 2025, n. 31093. Il caso torinese riguardava però una prestazione mancata del tutto, e in mancanza di domande il Tribunale non ha disposto sulle restituzioni. Si ritiene che la risoluzione travolga il titolo del compenso, e il Tribunale di Catania ha escluso espressamente il diritto dell'avvocato al compenso per l'inadempimento accertato, pur respingendo il risarcimento per difetto di prova del nesso. Un atto viziato da citazioni inesistenti può quindi costare il compenso anche quando non costa un risarcimento, se l'inadempimento non è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.), come accade quando la citazione conduce alla condanna della parte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

6.4 L'assicurazione

L'art. 12 l. 247/2012 impone all'avvocato l'assicurazione della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, e l'errore commesso con l'uso dello strumento avviene nell'esercizio della professione; la verifica riguarda dunque le condizioni della polizza.

In una polizza per avvocati di mercato (edizione 2024) l'oggetto è il danno che l'assicurato debba pagare «a seguito di inadempienza ai doveri professionali causata da fatto colposo (lieve o grave), da errore o da omissione, involontariamente commessi nell'esercizio dell'Attività Professionale». Non vi è un'esclusione per l'uso di sistemi di intelligenza artificiale, e l'errore commesso con lo strumento rientra nell'oggetto; quattro clausole, però, incidono proprio sui rischi descritti in questo capitolo, e vanno cercate in ogni polizza.

La prima esclude «multe, ammende, indennità di mora o altre penalità o sanzioni, che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico dell'Assicurato, nonché [...] indennità che abbiano natura punitiva». La condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. colpisce la parte e non il difensore; quando il cliente chiede all'avvocato di rifondergliela la domanda è di risarcimento (§ 6.3), ma l'assicuratore può opporre la natura sanzionatoria della somma. L'argomento è più forte per la condanna del quarto comma, versata alla cassa delle ammende, che il Tribunale di Siracusa chiama «sanzione» (§ 6.2); quando invece la condanna è posta a carico del difensore in proprio, come nella sentenza n. 1035 del Tribunale di Latina (§ 6.2), l'esclusione è invocabile per testo.

La seconda esclude i danni «per violazione di diritti d'autore, copyright, brevetti, licenze, marchi di fabbrica, diritti di esclusiva», e vi ricade l'atto o il parere che riproduce senza titolo un testo altrui, perché così lo ha restituito lo strumento.

La terza esclude i danni «causati da attacchi cibernetici, dalla propagazione di virus nei computer e/o loro sistemi, programmi o applicazioni, o da malfunzionamento o violazione del sistema informatico installato per negare l'accesso ai dati personali dei clienti», mentre la stessa polizza copre, entro un sottolimite, la «involontaria violazione dei dati personali ai sensi delle norme a tutela della privacy». L'immissione di dati del cliente in un servizio esterno senza le cautele del capitolo 7 si colloca fra le due clausole, e il confine dipende dalla causa del danno.

La quarta esclude le «responsabilità assunte dall'Assicurato con patti contrattuali, obbligazioni o garanzie, salvo che tali responsabilità sussistano per legge anche in assenza di tali patti». La clausola della lettera d'incarico sull'uso dello strumento informa il cliente (§ 4.3), ma non deve promettere risultati o controlli ulteriori rispetto a quelli dovuti per legge, perché la responsabilità che ne nascesse resterebbe scoperta.

Ci si può chiedere se l'introduzione dello strumento nello studio sia un aggravamento del rischio, di cui il contraente deve dare «immediato avviso» all'assicuratore (art. 1898 c.c.). La polizza non pone domande sull'uso di sistemi di intelligenza artificiale nel modulo di proposta, e l'errore commesso con lo strumento resta un errore professionale: la lettura preferibile è perciò che l'uso conforme all'art. 13 l. 132/2025 non aggravi il rischio, e l'avviso all'assicuratore, dato per iscritto a fini di prova, evita comunque la contestazione di averlo omesso.

L'azione diretta dell'art. 20 d.lgs. 160/2026 rende la verifica attuale, perché le eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione anteriori al sinistro sono opponibili anche al danneggiato (c. 3) e l'assicuratore che paga ha rivalsa verso l'assicurato (c. 4). L'art. 27, c. 5, del codice deontologico impone già, del resto, di rendere noti al cliente gli estremi della polizza.

7

I dati del cliente

7.1 La fattispecie

Nel caso tipico l'avvocato carica atti e documenti del cliente in un servizio di intelligenza artificiale generativa, offerto da un fornitore con sede o server fuori dall'Unione europea, che in alcune versioni impiega i contenuti per addestrare i propri modelli. La fattispecie chiama in causa due discipline: la protezione dei dati personali e il segreto professionale.

7.2 Il fornitore: responsabile o titolare

L'avvocato è titolare del trattamento dei dati del cliente. Quando affida a un fornitore un trattamento per proprio conto, deve ricorrere «unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti» (art. 28, par. 1, del regolamento (UE) 2016/679), e il rapporto va disciplinato da un contratto o da un altro atto giuridico con il contenuto minimo del par. 3, a cominciare dal trattamento «soltanto su istruzione documentata del titolare» (lett. a).

L'addestramento dei modelli altera questo assetto. Il fornitore che impiega prompt, documenti e risultati per migliorare i propri modelli persegue una finalità propria e, per quel segmento, ne è titolare autonomo, perché è lui a determinarne «le finalità e i mezzi» (art. 4, n. 7). In questo senso il Garante per la protezione dei dati personali ha qualificato il gestore di ChatGPT «titolare del trattamento dei dati personali effettuato attraverso tale applicazione», rilevando l'assenza di idonea base giuridica per il trattamento «per scopo di addestramento degli algoritmi» (provv. 30 marzo 2023, n. 112). Se poi l'accordo di trattamento esclude l'addestramento e il fornitore addestra comunque, l'art. 28, par. 10, lo considera titolare del trattamento in questione.

L'avvocato che usa un servizio con addestramento, perciò, non si limita ad affidare un trattamento a un responsabile: comunica dati del cliente a un titolare autonomo, e la comunicazione richiede una base giuridica propria che, per i dati sanitari e giudiziari dei terzi e per i dati relativi a reati, manca (§ 7.4). Un servizio usato alle condizioni destinate ai consumatori, senza accordo di trattamento, non soddisfa l'art. 28 quando vi si immettono dati personali dei clienti. Il materiale dei clienti richiede quindi un piano professionale con accordo di trattamento e con l'esclusione contrattuale dell'uso per l'addestramento, oppure va pseudonimizzato prima dell'uso, in modo che non contenga dati personali.

7.3 Il trasferimento fuori dall'Unione

Il trasferimento verso un paese terzo è ammesso alle sole condizioni del capo V del regolamento (art. 44). La Corte di giustizia, nella sentenza Schrems II (Grande Sezione, 16 luglio 2020, C-311/18), ha affermato che le clausole contrattuali tipo restano valide ma devono assicurare un livello di protezione

«sostanzialmente equivalente» a quello dell'Unione; l'esportatore deve verificarlo prima del trasferimento, tenendo conto anche dell'accesso delle autorità pubbliche ai dati, e, se la protezione non può essere garantita, il trasferimento va sospeso.

Per gli Stati Uniti è in vigore la decisione di esecuzione (UE) 2023/1795 della Commissione, del 10 luglio 2023, sul quadro UE-USA per la protezione dei dati personali, la cui validità il Tribunale dell'Unione ha esaminato nella sentenza del 3 settembre 2025, causa T-553/23. Con un fornitore statunitense occorre dunque verificare l'adesione al quadro UE-USA e la base di trasferimento indicata nell'accordo di trattamento.

7.4 Le categorie particolari di dati e i dati giudiziari

Gli atti di causa contengono spesso dati sanitari, dati relativi a reati e dati di terzi. Il trattamento dei dati sanitari richiede, oltre a una base dell'art. 6, una delle condizioni dell'art. 9, par. 2, del regolamento (UE) 2016/679, fra cui il caso in cui il trattamento «è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria» (lett. f). Deve inoltre rispettare le misure di garanzia disposte dal Garante (art. 2-septies, c. 1, d.lgs. 196/2003). Fino alla loro adozione producono effetti le autorizzazioni generali e le prescrizioni individuate dal Garante, la cui violazione è punita con la sanzione dell'art. 83, par. 5, del regolamento (art. 21, cc. 4 e 5, d.lgs. 101/2018).

Per la consulenza stragiudiziale, quando nessun giudizio è pendente, è dubbio che la condizione della lett. f) trovi applicazione. Le regole deontologiche dell'allegato A.6 al d.lgs. 196/2003 si applicano al trattamento per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria «sia nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio», da parte degli avvocati che svolgono «un'attività in sede giurisdizionale o di consulenza o di assistenza stragiudiziale» (art. 1, c. 1). L'art. 2, c. 5, precisa: «Se i dati sono trattati per esercitare il diritto di difesa in sede giurisdizionale, ciò può avvenire anche prima della pendenza di un procedimento, semprechè i dati medesimi risultino strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa».

La condizione copre perciò la consulenza che prepara una possibile tutela giudiziaria, anche soltanto eventuale, perché i dati servono allora alla difesa in giudizio, mentre non copre la consulenza estranea a ogni prospettiva di tutela giudiziaria. In questo secondo caso il consenso esplicito (art. 9, par. 2, lett. a) può valere per i dati sanitari del cliente, ma non per quelli dei terzi.

Più incerta è la base per i dati relativi a reati. L'art. 10 del regolamento ammette il trattamento fuori dal controllo dell'autorità pubblica solo «se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate». L'art. 2-octies, c. 3, d.lgs. 196/2003 lo consente «se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento», riguardante fra l'altro «l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria» (lett. e). La norma, però, non autorizza da sé il trattamento, ma rinvia a una norma che lo autorizzi, e i commi che rinviavano a un decreto del Ministro della giustizia sono stati abrogati dalla l. 2 dicembre 2025, n. 182. Il consenso dell'interessato, d'altra parte, non è fra le condizioni dell'art. 10.

Sul piano pratico, i dati relativi a reati, del cliente o di terzi, si caricano in un servizio esterno solo dopo averli resi non riconducibili alle persone, e gli altri dati personali soltanto in un servizio che agisce come responsabile, con accordo di trattamento che escluda l'addestramento. La comunicazione al fornitore che usa i dati per addestrare i propri modelli non è necessaria all'accertamento o alla difesa del diritto e non trova quindi base nella lett. f). Le regole deontologiche, infine, impongono di appli-

care «i principi di finalità, proporzionalità e minimizzazione dei dati» (art. 2, c. 1) e richiedono cautele specifiche per lo «scambio di corrispondenza, specie per via telematica» e per le «ricerche su banche dati a uso interno» (art. 2, c. 4, lett. b e f): i dati si pseudonimizzano quando l'elaborazione non richiede l'identità delle persone.

Il considerando 91 del regolamento afferma che il trattamento dei dati personali di clienti «da parte di un singolo [...] avvocato» non dovrebbe essere considerato su larga scala, e che in tal caso «non dovrebbe essere obbligatorio procedere a una valutazione d'impatto». Resta tuttavia il criterio generale dell'art. 35, par. 1, per cui la valutazione d'impatto è dovuta quando un trattamento, «allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie», può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone. L'invio sistematico di atti con dati sanitari o giudiziari a un servizio esterno di intelligenza artificiale generativa può presentare quel rischio, e la lettura preferibile è che lo studio che lo pratica svolga la valutazione, utile anche a provare le misure adottate.

7.5 Il segreto professionale

L'art. 28, c. 1, del codice deontologico stabilisce che «È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato». Il segreto consente l'uso di servizi esterni, che gli studi impiegano da anni per la posta elettronica, l'archiviazione e la gestione delle pratiche, e ne condiziona le modalità. Il servizio va scelto fra quelli che non riutilizzano i contenuti e sono vincolati alla riservatezza da un accordo; i dati vanno ridotti a ciò che serve, con la pseudonimizzazione quando l'elaborazione non richiede l'identità; il cliente va informato dei sistemi impiegati e del luogo del trattamento (§ 4.3).

Il consenso del cliente rafforza la posizione dell'avvocato, ma non è richiesto in via generale né rende lecito un trattamento privo dei requisiti dell'art. 28 del regolamento, e comunque non coprirebbe i dati dei terzi contenuti negli atti. Anche la pseudonimizzazione ha un limite, perché un atto di causa può rendere riconoscibile il cliente anche senza il suo nome, per i fatti, i luoghi e gli importi, e il segreto copre tutte le informazioni apprese «in dipendenza del mandato».

L'art. 28, c. 3, impone di adoperarsi perché il segreto sia osservato da «dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori, anche occasionali». Che il fornitore vi rientri o no, il dovere dell'avvocato di proteggere il segreto si attua con la scelta del servizio e delle sue condizioni contrattuali.

8

Il metodo di lavoro verificabile

8.1 La ragione del metodo

Le regole dei capitoli precedenti convergono su un punto: della prestazione resa con l'ausilio dello strumento risponde l'avvocato, e la sua difesa consiste nel poter dimostrare il controllo, davanti al giudice che rileva una citazione inesistente, davanti al cliente che agisce in responsabilità e davanti al Consiglio di disciplina. In questo senso il metodo è il modo di adempiere l'art. 13 l. 132/2025, che consente l'uso dello strumento per le sole «attività strumentali e di supporto» e con «prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera» (§ 4.2). Il metodo va commisurato all'atto: un parere su una questione nuova o un ricorso richiedono tutti i passaggi che seguono, una comunicazione di routine ne richiede meno, ma nessun atto che contenga citazioni o dati del fascicolo può farne a meno del tutto.

8.2 La ricerca prima della scrittura

Un modello linguistico generalista, da solo, non interroga una banca dati giuridica aggiornata e non controlla l'esistenza delle fonti che cita; anche gli strumenti di ricerca basati sull'intelligenza artificiale, d'altra parte, possono restituire risultati errati, come ha dichiarato il difensore nel caso deciso dal TAR Milano (§ 6.2). La prima regola riguarda perciò la sequenza: si raccolgono e si verificano le fonti, poi si scrive.

Le fonti vanno raccolte per intero e conservate in una cartella dedicata alla pratica. Le norme si scaricano nel testo dell'atto completo vigente alla data rilevante (Normattiva, Gazzetta Ufficiale, EUR-Lex), non nel solo estratto dell'articolo che interessa, perché il senso di una disposizione dipende spesso da quelle che la precedono, dalle definizioni e dalle norme transitorie. Le sentenze si scaricano nel testo integrale e non nella sola massima: la massima riassume il principio senza il fatto che lo ha prodotto, e spesso è proprio il fatto a distinguere il precedente dal caso da decidere. Il corpus così formato è la base su cui l'atto si fonda e sulla quale lo strumento lavora, ed è anche ciò che consente, a distanza di tempo, di ricostruire che cosa si è letto e quando.

Fra gli strumenti di ricerca vanno preferiti quelli che interrogano direttamente le fonti e consentono di scaricarle, perché solo il documento scaricato permette il controllo umano successivo. Anche con questi strumenti la sintesi che il sistema produce non sostituisce la lettura. Le fonti possono essere autentiche nella provenienza e nel contenuto, ma l'analisi che il sistema ne fa porta con sé due ordini di rischi: quelli che dipendono dal modello impiegato, la cui capacità di analisi può non bastare per una questione complessa (§ 8.3), e quelli propri di ogni modello linguistico, come l'affermazione non fondata sulla fonte o la risposta condizionata da una domanda formulata male. Il report dello strumento serve perciò come indice di lettura, che segnala dove cercare; le fonti che sorreggono l'atto l'avvocato le legge in prima persona.

8.3 Il modello

La qualità dell'analisi dipende anzitutto dal modello linguistico che la esegue, e la limitatezza del modello pesa tanto più quando il prodotto non dichiara quale modello impiega. Il caso di Copilot, esaminato al § 10.6, mostra che la trasparenza su questo punto non è garantita neppure negli strumenti adottati dalle istituzioni: il fornitore dichiara le famiglie di modelli ma non le versioni. Quando il prodotto tace sul modello, l'avvocato non può valutarne l'adeguatezza al compito né sapere se due analisi successive dello stesso fascicolo siano state condotte dallo stesso modello.

Un rimedio consiste nell'affiancare allo strumento di ricerca un modello generalista fra i più avanzati disponibili, di cui si conoscano produttore e versione: alla data di aggiornamento, per esempio, Claude Opus 5.5 di Anthropic, GPT-6 Astra di OpenAI e Gemini 4 Argon di Google. Il modello va impiegato attraverso un ambiente che lavori sui documenti della cartella della pratica, con l'istruzione di limitarsi alle fonti che vi sono raccolte. Lo strumento di ricerca resta così il mezzo per trovare e scaricare le fonti, mentre il lavoro di supporto sull'analisi, cioè l'ordinamento dei documenti, l'estrazione dei passaggi rilevanti, il confronto fra le pronunce, è svolto da un modello noto su un contesto chiuso e verificabile.

Si potrebbe obiettare che il Consiglio superiore della magistratura ha ritenuto che Copilot, strumento generalista, nella sua configurazione standard «non costituisce la soluzione strutturale adeguata» per l'uso dell'intelligenza artificiale nella giustizia, e che la stessa delibera documenta errori prodotti da quello strumento anche su documenti forniti in un ambiente chiuso (Parte III, § 10.6). L'obiezione coglie un limite reale: l'istruzione di restare nei documenti riduce l'errore senza eliminarlo, e nessun modello, per quanto avanzato, rende superflua la lettura delle fonti del § 8.2. La differenza sta in ciò che il metodo chiede intorno al modello: che sia dichiarato, e quindi valutabile e confrontabile nel tempo, che lavori su fonti che l'avvocato ha scaricato e leggerà, e che i suoi risultati passino i controlli dei §§ 8.4 e 8.5. Il Consiglio contrappone del resto al generalismo dello strumento dei giudici i sistemi dedicati con garanzie di tracciabilità e di ancoraggio alle fonti; il metodo qui descritto affida proprio a uno strumento di ricerca dedicato la raccolta delle fonti, e al modello generalista soltanto il lavoro di supporto sul corpus così raccolto.

L'impiego di un secondo sistema non cambia le regole sui dati del cliente. Salvo che il modello sia eseguito sul computer dell'avvocato, anche quando l'ambiente lavora sui file conservati in locale i documenti sono trasmessi al fornitore per l'elaborazione, e valgono quindi per intero le condizioni del capitolo 7. Il servizio deve agire come responsabile del trattamento, con accordo che escluda l'addestramento (§ 7.2); il trasferimento fuori dall'Unione è soggetto alle condizioni del § 7.3; i dati relativi a reati non si caricano se non resi non riconducibili alle persone e, per il principio di minimizzazione, non si caricano i dati che l'analisi non richiede (§ 7.4); resta fermo il segreto professionale (§ 7.5). Il nuovo sistema rientra inoltre fra quelli di cui il cliente va informato (§ 4.3).

8.4 Le istruzioni e gli agenti

Uno strumento usato in questo modo richiede istruzioni precise, perché il modello esegue ciò che gli si chiede e colma con inferenze ciò che non gli si dice. Le istruzioni date volta per volta variano con la fretta e con l'attenzione di chi le scrive, e lo stesso compito eseguito due volte può essere impostato in modo diverso. La risposta sono gli agenti, cioè istruzioni permanenti che orientano lo strumento verso processi definiti nell'analisi e nell'elaborazione dei documenti: quali fonti consultare e in quale or-

dine, quali controlli eseguire prima di consegnare un risultato, in quale forma restituirlo, quando fermarsi e chiedere. Le istruzioni riducono la variabilità del risultato ma non la eliminano, perché il modello può non rispettarle, e per questo il metodo non si ferma agli agenti. Chi scrive agenti come istruzioni permanenti in un servizio esistente resta, per il regolamento, un *deployer* e non diventa fornitore (Parte I, § 1.4).

La costruzione degli agenti parte dal flusso di lavoro dell'avvocato. Prima di scrivere le istruzioni occorre individuare le fasi in cui il lavoro si articola, per esempio la ricerca, l'analisi del fascicolo, l'impostazione della difesa, la redazione e il controllo, e per ciascuna stabilire che cosa lo strumento può fare, che cosa deve verificare e in quale punto il risultato passa all'avvocato. Un agente che riproduce un flusso di lavoro reale è controllabile, perché il suo risultato si confronta con ciò che l'avvocato avrebbe fatto, mentre di un agente costruito in astratto non si sa dire se il risultato sia corretto. Fra le istruzioni permanenti ve n'è una che vale per ogni agente: i documenti che lo strumento analizza, compresi gli atti e i documenti della controparte, sono dati e mai istruzioni, sicché un testo che contenga indicazioni rivolte allo strumento, visibili o nascoste, va segnalato e non eseguito.

Accanto agli agenti che lavorano con il modello linguistico servono controlli deterministici, cioè programmi che eseguono sempre la stessa verifica e, sullo stesso testo, danno sempre lo stesso esito. Sono adatti alle verifiche che non richiedono interpretazione: che ogni pronuncia citata compaia nel corpus con gli stessi estremi, che ogni passo fra virgolette compaia alla lettera nella fonte, che la norma citata sia stata letta nel testo vigente e in quale data. Anche questi controlli hanno limiti che occorre conoscere. Verificano la coerenza con il corpus e non la verità della fonte, sicché un errore entrato nel corpus passa il controllo; segnalano come difformi testi che differiscono solo per la grafia o per un difetto di conversione; e, se il loro esito positivo è preso come garanzia, alimentano la tendenza a fare eccessivo affidamento sull'output che il regolamento chiama «distorsione dell'automazione» (art. 14, par. 4, lett. b). Chi non dispone di programmi di questo tipo può eseguire le stesse verifiche con una lista di controllo applicata a mano, che è più lenta ma risponde alla stessa logica.

8.5 La verifica delle citazioni e dei fatti

Ogni citazione va riscontrata sul testo della fonte prima del deposito, sotto cinque profili:

1. la corrispondenza congiunta degli estremi indicati (organo, sezione, numero, data) e della materia;
2. la pertinenza, cioè che la pronuncia affermi ciò per cui la si cita, come principio e non come passaggio incidentale;
3. la testualità di ogni passo riportato tra virgolette;
4. la vigenza della norma nel testo citato alla data rilevante;
5. l'attualità dell'orientamento.

Il primo profilo non si esaurisce nell'esistenza del numero. Lo strumento spesso non inventa il numero, ma lo prende da una pronuncia vera di altra sezione e di altra materia: a Bologna la Cass. n. 28913/2018 esiste, ma è della Sezione lavoro e riguarda altro, e al TAR Milano i numeri delle sentenze esaminate dal Collegio erano veri e le materie estranee. Il confronto automatico fra le citazioni e il corpus è quindi utile solo se riscontra insieme organo, sezione, numero e data. Questi estremi, la testualità dei passi e la data di lettura delle norme si prestano al controllo deterministico del § 8.4; la

corrispondenza della materia, la pertinenza, la vigenza della norma alla data rilevante e l'attualità dell'orientamento richiedono invece un giudizio, che resta all'avvocato anche quando lo strumento ne propone uno.

La stessa verifica vale per i fatti. Le date, le cifre, i nomi e il contenuto dei documenti del fascicolo che l'atto riporta si riscontrano sul documento di origine, e non su una sintesi prodotta dallo strumento o su un atto precedente in cui siano già stati trascritti, perché l'errore di fatto passa da un atto all'altro con la stessa facilità della citazione inesistente.

8.6 Gli errori e la manutenzione degli agenti

Lo strumento sbaglierà, e il metodo si misura su ciò che accade dopo l'errore. Ogni errore accertato va registrato: che cosa lo strumento ha prodotto, in quale fase, quale sarebbe stato il risultato corretto e perché il controllo non lo ha intercettato prima. Dall'errore registrato si ricava una correzione delle istruzioni, e dalla correzione un caso di prova, cioè il documento che ha dato origine all'errore insieme al risultato corretto, da sottoporre di nuovo allo strumento a ogni modifica degli agenti e a ogni cambio del modello, per verificare che l'errore non si ripresenti. Il procedimento è quello con cui l'avvocato impara dai propri errori, reso ripetibile e documentato. I casi di prova si costruiscono su documenti resi non riconducibili alle persone e si conservano con le stesse cautele di riservatezza del fascicolo da cui provengono.

Quando gli agenti sono numerosi, la manutenzione pone un problema ulteriore. Le correzioni si accumulano nel tempo, e una regola aggiunta a un agente può sovrapporsi a una regola di un altro o contraddirla, con il risultato che lo stesso compito riceve indicazioni opposte a seconda dell'agente che lo esegue. Occorre perciò tenere traccia delle versioni di ciascun agente, conservare quelle superate e, a ogni aggiornamento, controllare la coerenza delle regole fra gli agenti che intervengono sullo stesso flusso di lavoro, oltre a ripetere i casi di prova, perché senza questa manutenzione le correzioni introdotte per prevenire un errore possono generarne di nuovi.

8.7 La traccia del controllo

Per ogni atto redatto con l'ausilio dello strumento conviene conservare, nel fascicolo della pratica, le fonti impiegate, il modello e la sua versione, gli agenti usati nella versione in vigore, le versioni successive della bozza e l'esito delle verifiche. La traccia documenta la prevalenza del lavoro intellettuale (§ 4.2), costituisce la difesa dell'avvocato nel giudizio di responsabilità, dove la prova dell'esatto adempimento è a suo carico (§ 5.3), e fornisce il materiale per correggere il metodo quando un errore si verifica (§ 8.6). Essendo parte del fascicolo, ne segue la disciplina della conservazione e del segreto.

8.8 L'ambito non delegabile

Il confine fra ciò che lo strumento può fare e ciò che resta all'avvocato si ricava anzitutto dall'art. 13, c. 1, l. 132/2025, che limita l'uso dello strumento alle attività strumentali e di supporto e richiede la prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione. Nella stessa direzione va l'art. 2232 c.c., secondo cui il prestatore d'opera «deve eseguire personalmente l'incarico assunto» e può valersi di sostituti e ausiliari solo «sotto la propria direzione e responsabilità»: lo strumento, come l'ausiliario, può concorrere alla prestazione, ma sotto la direzione dell'avvocato e senza sostituirne l'apporto personale.

Da queste norme si ricava, secondo la lettura che qui si propone, che cinque attività non si delegano allo strumento, quale che sia la sua affidabilità. La prima è la valutazione giuridica: la qualificazione dei fatti, la scelta della norma applicabile, la lettura delle pronunce e il giudizio sulla loro pertinenza. Lo strumento può proporre una lettura e preparare il materiale su cui formarla (§ 8.3), ma l'adozione di quella lettura è un atto dell'avvocato, che deve essere in grado di sostenerla senza lo strumento. La seconda è la strategia: se agire, con quali domande, con quali eccezioni, con quale ordine dei motivi, e quali argomenti tenere fuori dall'atto. La terza è la verifica finale delle fonti e dei fatti su cui l'atto si regge. I controlli deterministici e gli agenti riducono il lavoro e intercettano molti errori, ma la lettura in prima persona delle fonti decisive non si sostituisce, perché è l'unico controllo che non dipende da un sistema che può sbagliare (§ 8.2).

La quarta è il rapporto con il cliente: l'informazione sull'uso dello strumento (§ 4.3), la scelta di quali dati del cliente affidare a un sistema esterno e con quali cautele, di cui l'avvocato risponde come titolare del trattamento (cap. 7), e la comunicazione delle valutazioni sulla causa. La quinta è la sottoscrizione, con la quale l'avvocato fa proprio l'atto e ne risponde verso il cliente, anche quando lo strumento ha ridotto i tempi e uniformato la forma.

Resta da considerare l'obiezione per cui la distinzione perderebbe senso quando lo strumento diventa più affidabile dell'avvocato in alcuni compiti, come il controllo formale delle citazioni. L'obiezione confonde l'esecuzione con la responsabilità: l'avvocato può affidare allo strumento l'esecuzione di un controllo, e anzi conviene che lo faccia, ma la decisione di fidarsi del risultato, e quindi la responsabilità dell'atto, resta sua, perché le norme la collegano al lavoro intellettuale che egli presta e alla direzione che egli esercita su chi, o su che cosa, lo coadiuva.

9

Formazione obbligatoria ed equo compenso

9.1 La formazione (art. 47 d.lgs. 179/2026)

I corsi di formazione professionale iniziale e di formazione continua «svolti dagli ordini professionali» includono percorsi di alfabetizzazione e formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale (c. 1). Il c. 2 ne fissa i contenuti minimi: i profili tecnici, comprese le «tecniche di interrogazione e istruzione», con potenzialità e limiti dei sistemi del settore; i profili giuridici, con riguardo al regolamento e alle norme nazionali; i profili deontologici, cioè responsabilità, obblighi informativi verso il cliente e principio antropocentrico. Il c. 3 prevede un monte ore minimo per ciascun periodo di valutazione e ne rimette contenuti, modalità e periodicità agli atti del c. 5, che assegna ai consigli nazionali sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, avvenuta il 23 ottobre 2026, per adeguare i regolamenti sulla formazione, cioè fino al 23 aprile 2027.

Destinatari diretti della norma sono gli ordini e i consigli nazionali. Per il singolo avvocato l'obbligo diventerà operativo con l'adeguamento del regolamento del Consiglio nazionale forense, che stabilirà anche se le ore sull'intelligenza artificiale si aggiungano ai crediti del triennio o vi rientrino. È invece già in vigore l'obbligo dello studio previsto dall'art. 4 del regolamento (UE) 2024/1689, che riguarda tutto il personale che usa gli strumenti.

9.2 L'equo compenso (art. 49 d.lgs. 179/2026)

L'uso di sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista «può comportare una modulazione dell'equo compenso ai sensi della legge 21 aprile 2023, n. 49, secondo parametri che tengono conto della classificazione di rischio del sistema di intelligenza artificiale utilizzato» (c. 1). Entro dodici mesi, cioè entro il 23 ottobre 2027, il decreto parametri forense previsto dall'art. 13, c. 6, l. 247/2012 va integrato con i parametri della modulazione (c. 2).

La norma opera nell'ambito della legge 49/2023, che riguarda i rapporti con imprese bancarie e assicurative, con le loro controllate e mandatarie e con le imprese che hanno occupato più di cinquanta lavoratori o presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro (art. 2, c. 1), e le prestazioni in favore della pubblica amministrazione e delle società a partecipazione pubblica (art. 2, c. 3). Ne restano fuori i committenti che l'art. 2 non nomina, come il consumatore e la piccola impresa; l'art. 2, c. 3, esclude inoltre espressamente le prestazioni rese «in favore di società veicolo di cartolarizzazione» e «in favore degli agenti della riscossione».

La legge usa termini neutri, «modulazione» e «modulabile», e non indica la direzione, ma gli elementi testuali e i lavori preparatori depongono per l'aumento. La legge di delega prevede il «riconoscimento di un equo compenso modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale» (art. 24, c. 2, lett. f, l. 132/2025), e il termine «riconoscimento» presuppone un valore da riconoscere al professionista. La relazione tecnica al disegno di legge di de-

lega precisa che la formazione e l'aggiornamento in materia «dovr[anno] essere equamente compensat[i] nei corrispettivi spettanti al professionista incaricato e poste a carico dell'utente finale» (A.S. 1146, XIX legislatura, p. 26).

Nella stessa direzione vanno la relazione illustrativa e l'analisi tecnico-normativa. La relazione illustrativa al decreto subordina l'applicazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni ai «limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente», clausola che avrebbe poco senso se la modulazione potesse soltanto ridurre la spesa; l'analisi tecnico-normativa del Ministero della giustizia riferisce la norma alla possibilità di «valorizzare» l'incidenza dello strumento «avuto riguardo alla classificazione di rischio del sistema utilizzato, alle responsabilità, agli obblighi di controllo e alle competenze richieste al professionista» (A.G. 421, allegato, pp. 112-113).

Poiché l'equo compenso è «proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto» (art. 1, c. 1, l. 49/2023), la riduzione del lavoro dovuta allo strumento potrebbe giustificare un compenso minore. La quantità del lavoro, tuttavia, è già considerata dai parametri ordinari, mentre l'art. 49 è una norma speciale, che la delega consente soltanto per «riconoscere» il peso delle responsabilità e dei rischi. Letto in conformità alla delega, l'art. 49 consente maggiorazioni e non decurtazioni legate all'uso dello strumento in sé, e il parametro della classe di rischio lascia aperta, per i sistemi a rischio minimo, l'ipotesi di nessuna modulazione.

Fino all'integrazione del decreto parametri la norma non opera. Nei rapporti soggetti alla legge 49/2023 si applicano i parametri vigenti e la soglia di nullità dell'art. 3, sicché il committente non può pretendere una riduzione del compenso per il solo fatto che l'avvocato usa lo strumento. La lettera d'incarico può utilmente prevedere che l'uso dello strumento non riduce il compenso pattuito, restando la verifica e la responsabilità integralmente a carico dell'avvocato.

PARTE III

L’avvocato davanti all’intelligenza artificiale degli altri

Capitoli 10-13

10 Il giudice e l’intelligenza artificiale

11 La pubblica amministrazione e l’intelligenza artificiale

12 Il datore di lavoro e l’intelligenza artificiale

13 Responsabilità e contenzioso

10

Il giudice e l'intelligenza artificiale

10.1 La riserva di decisione

L'art. 15, c. 1, l. 132/2025 dispone che, «nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti». Il c. 2 affida al Ministero della giustizia la disciplina degli impieghi «per l'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie», e il c. 3 stabilisce che, fino alla compiuta attuazione del regolamento (UE) 2024/1689, «la sperimentazione e l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale negli uffici giudiziari ordinari sono autorizzati dal Ministero della giustizia, sentite le Autorità nazionali di cui all'articolo 20».

La norma presuppone l'impiego e lo sottopone a due limiti: riserva al magistrato il giudizio, cioè l'interpretazione, la valutazione dei fatti e delle prove e l'adozione del provvedimento, e negli uffici giudiziari ordinari subordina l'impiego all'autorizzazione del Ministero. Il c. 1 si riferisce all'«attività giudiziaria» e al «magistrato» senza distinzioni, e la riserva vale perciò per ogni giudice. Il c. 3 riguarda i soli uffici ordinari: l'autorizzazione del Ministero, al pari delle raccomandazioni del Consiglio superiore della magistratura (§ 10.2), vale per la sola magistratura ordinaria. Per le giurisdizioni amministrativa, tributaria e contabile non constano, allo stato, atti degli organi di autogoverno che disciplinino l'uso dello strumento.

Il regolamento europeo, dal canto suo, comprende fra i sistemi ad alto rischio quelli «destinati a essere usati da un'autorità giudiziaria o per suo conto per assistere un'autorità giudiziaria nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti» (allegato III, punto 8, lett. a). La qualificazione segue la finalità prevista dal fornitore (Parte I, § 1.4), come per l'arbitro (Parte II, § 5.2), e gli obblighi per questi sistemi si applicano dal 2 dicembre 2027 (Parte I, § 2.6).

10.2 Le raccomandazioni del Consiglio superiore della magistratura

Con la delibera dell'8 ottobre 2025 il Consiglio ha adottato raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia. Fino all'introduzione di sistemi conformi al regolamento ha escluso «l'utilizzo non autorizzato di sistemi di IA nell'attività giudiziaria in senso stretto», e ha escluso altresì «l'immissione di dati sensibili di atti processuali su dispositivi di IA generalista». Ha ammesso invece, con revisione umana e con gli strumenti forniti dal Ministero, attività organizzative e preparatorie: ricerche dottrinali, sintesi di provvedimenti per l'archiviazione, organizzazione del lavoro, bozze standardizzate per gli affari seriali, revisione linguistica, traduzione assistita.

Sulla ricerca giurisprudenziale la delibera distingue. L'assistenza nella consultazione delle banche dati, nella costruzione delle stringhe di ricerca e nella classificazione del materiale è «riconducibile ai compiti procedurali limitati ai sensi dell'art. 6, par. 3, lett. a)» del regolamento; il sistema progettato per «selezionare automaticamente la giurisprudenza "più rilevante"», per suggerire orientamenti o per generare schemi motivazionali esce invece da quella deroga, perché incide sull'attività valutativa.

Con la delibera del 22 luglio 2026 il Consiglio ha aggiornato le raccomandazioni per la sperimentazione di Microsoft 365 Copilot negli uffici giudiziari, avviata dal 1° gennaio 2026, dopo che il Ministero aveva fornito, «con comunicazione formale del 12 febbraio 2026», garanzie tecniche sulla residenza dei dati in Italia, sull'isolamento dell'ambiente e sull'assenza di addestramento sui dati giudiziari. Su questa base la delibera ha esteso gli usi ammessi agli atti del processo, in via sperimentale e con il solo Copilot del dominio giustizia, a condizioni cumulative. Gli atti con dati personali si immettono solo nell'ambiente istituzionale, e l'anonimizzazione è raccomandata; l'uso fuori da quel dominio è escluso, ed «è vietato l'uso di versioni consumer o di altri sistemi di intelligenza artificiale generativa non autorizzati dal Ministero». Alle condizioni si aggiunge la supervisione, «obbligatoria e bloccante»: «Ogni output prodotto da Copilot deve essere verificato dal magistrato prima di qualsiasi utilizzo». Seguono i prompt strutturati, da adottare «ove possibile», e la formazione del magistrato.

Fra i nuovi usi ammessi vi sono l'«analisi strutturata del contenuto degli atti delle parti ai fini della ricostruzione delle posizioni processuali», la «sintesi documentale di atti giudiziari, per finalità di classificazione e archiviazione tematica» e il «confronto tra posizioni processuali delle parti, ai fini della individuazione del thema decidendum e del thema probandum». Restano esclusi «la formulazione del dispositivo e l'affidamento della redazione dei provvedimenti giurisdizionali» e, in termini più ampi, ogni uso «che si traduca nell'adozione o nella predisposizione di provvedimenti giurisdizionali».

La stessa delibera riferisce le criticità rilevate nella sperimentazione: il sistema ha inserito il riferimento a un Comune inesistente in un lavoro di catalogazione svolto su documenti chiusi, «senza segnalarlo come incerto», e tende a inserire «collegamenti ipertestuali fittizi». La delibera conclude che lo strumento generalista, nella configurazione standard, «non costituisce la soluzione strutturale adeguata» per la giustizia.

10.3 Il provvedimento che reca la traccia dello strumento

I due provvedimenti

Il Tribunale di Oristano ha deciso una causa sull'inadempimento di un appalto privato per lavori agevolati, con domande di restituzione della caparra e di risarcimento, e ha condannato la convenuta alla restituzione di 20.000 euro di caparra e al risarcimento di 6.000 euro per la mancata utilizzazione dell'immobile e di 7.360 euro per spese di progettazione (Trib. Oristano, sez. civ., 23 marzo 2026, n. 178). Nella motivazione, fra la parte sull'inadempimento e quella sul danno, compare la frase «Perfetto. Ti costruisco il paragrafo motivazionale in stile sentenza, coerente con l'impostazione che vuoi adottare e strutturato in modo tecnicamente solido».

Con il primo motivo d'appello la condannata ha dedotto l'inesistenza o la nullità della sentenza per l'uso dell'intelligenza artificiale nella motivazione. La Corte d'appello di Cagliari, sull'istanza di sospensione dell'esecutività, ha ritenuto che il motivo non apparisse manifestamente fondato:

> «La presenza nel testo della sentenza dell'espressione "Perfetto. Ti costruisco il paragrafo motivazionale in stile sentenza, coerente con l'impostazione che vuoi adottare e strutturato in modo tecnicamente solido" costituisce un indice dell'utilizzo di uno strumento di intelligenza artificiale generativa nella fase redazionale del provvedimento ma non consente, di per sé, di ritenere dimostrato che il giudice abbia delegato all'algoritmo l'attività interpretativa, valutativa o decisoria riservatagli».

Per la Corte l'art. 15 «non preclude l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale quali ausili per attività preparatorie o redazionali, purché restino riservate al magistrato la valutazione dei fatti e delle prove, l'interpretazione della legge e l'adozione della decisione». Ha invece ritenuto fondati, allo stato, il terzo e il quarto motivo, relativi all'accertamento e alla liquidazione del danno, e ha confermato la sospensione per le sole condanne risarcitorie (C. app. Cagliari, sez. civ., ordinanza decisa il 21 luglio 2026, R.G. n. 182-1/2026). La delibazione è sommaria, resa ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., e il merito dell'appello è pendente.

Il secondo caso è tributario. Nella sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo ha respinto il ricorso contro un preavviso di fermo amministrativo si legge, fra lo svolgimento del processo e i motivi della decisione: «Perfetto. Ho eliminato duplicazioni, snellito le parti ridondanti, accorpato passaggi ripetitivi sulla natura cautelare e sulla proporzionalità, armonizzato i raccordi logici e sistemato la parte finale (coerentemente con la compensazione delle spese). Di seguito trovi il testo riorganizzato e pulito, pronto per essere inserito in sentenza» (CGT I grado Palermo, sez. 11, 17 febbraio 2026, n. 981). Non consta, allo stato, un'impugnazione.

Il confronto con gli atti di parte

A una prima lettura le decisioni sembrano usare due misure diverse. Per gli atti di parte i giudici hanno desunto l'uso dello strumento dalla qualità degli scritti, o lo hanno ricostruito per esclusione delle altre spiegazioni, e hanno condannato la parte per colpa grave (Parte II, § 6.2); per il provvedimento del giudice, la traccia rimasta nel testo è stata qualificata come semplice «indice» e non ha prodotto conseguenze.

L'asimmetria, allo stato, non risulta dagli esiti, perché il confronto mette accanto casi diversi; la conclusione non contraddice la regola prudenziale della Parte II (§ 6.2), che tiene conto del rischio che la citazione non verificata porti alla condanna anche quando la difesa è per il resto sostenibile, rischio che è infatti fra gli indici indicati più avanti. Nelle condanne di parte decide il difetto del contenuto, cioè le massime inventate e non verificate o la domanda manifestamente infondata, e l'uso dello strumento vi compare come spiegazione del difetto, senza esserne il fondamento.

Il confronto omogeneo va fatto con l'atto di parte che reca la traccia dello strumento. Il Tribunale di Rovigo (Parte II, § 6.2) ha letto, in chiusura di un atto di citazione, la frase «Se vuoi, posso proseguire con l'inserimento di questa parte in un atto completo di atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. o in comparsa conclusionale. Fammi sapere.» e ha ritenuto che essa «lascia intuire l'avvenuto ricorso a sistemi di intelligenza artificiale nella redazione dell'atto», traendone soltanto un «richiamo ad una maggiore cura nella verifica degli atti». La condanna ai sensi dell'art. 96, cc. 3 e 4, c.p.c. poggia sull'introduzione di un giudizio «che non poteva non esitare in soccombenza» (Trib. Rovigo, sez. I, 8 aprile 2026, n. 219).

Il criterio è dunque unico. La traccia è indice dell'uso, nell'atto di parte come nella sentenza, e da sola non produce conseguenze, mentre conta il difetto del contenuto, che si misura con l'istituto proprio di ciascuno: la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per la parte, i vizi della motivazione e della valutazione per il provvedimento. Anche a Cagliari la sospensione colpisce le condanne la cui motivazione la Corte ritiene, allo stato, viziata.

Il rischio di un doppio standard

Il criterio unico non esclude che una disparità si formi, e le ragioni stanno nella struttura dei rimedi. In primo luogo, l'atto di parte è valutato dal giudice della causa, che può sanzionare d'ufficio ai sensi dell'art. 96, cc. 3 e 4, c.p.c., mentre il provvedimento è valutato da un altro giudice, e solo se la parte lo impugna. In secondo luogo, il difetto dell'atto di parte si accerta sul suo contenuto, perché la citazione inesistente si riscontra in banca dati, mentre la delega della decisione è un fatto interno all'ufficio, che la parte non può provare. La Corte d'appello di Bologna ha poi trasmesso gli atti al Consiglio dell'ordine per l'avvocato che aveva citato sentenze inesistenti; per il magistrato non constano, allo stato, casi equivalenti.

Alcuni indici, da cercare nelle decisioni che verranno, segnalerebbero che la disparità si sta formando:

1. la condanna della parte fondata sulla sola traccia dello strumento, senza citazioni inesistenti e senza infondatezza della domanda, mentre per il provvedimento la traccia continua a non bastare;
2. la mancata verifica presunta, per l'atto di parte, dalla sola traccia dello strumento, mentre alla parte che impugna il provvedimento si chiede di provare in positivo la delega della decisione;
3. le citazioni inesistenti nel provvedimento ritenute irrilevanti perché la decisione resta comunque corretta, mentre le stesse citazioni costano alla parte la colpa grave anche quando la domanda non è infondata;
4. la trasmissione degli atti al Consiglio dell'ordine per l'avvocato e nessuna segnalazione per il magistrato, a parità di condotta;
5. la stessa decisione che sanziona la parte per l'uso non verificato dello strumento e che reca, nella propria motivazione, la traccia di un uso di cui non mostra il controllo.

L'indicazione per chi impugna

Il motivo fondato soltanto sull'uso dello strumento difficilmente regge, perché l'art. 15 riserva al magistrato la decisione senza vietare l'ausilio. Resiste invece il motivo che individua il vizio della motivazione o della valutazione: la traccia vale come elemento di contesto, in particolare quando cade sul punto della motivazione che si censura, come a Oristano. Il motivo sulla delega della decisione, d'altra parte, chiede una prova che la parte non ha, ed è anche superfluo, perché il vizio della motivazione si censura direttamente: a Cagliari hanno retto i motivi sul danno.

La sentenza di Oristano è del marzo 2026, quando vigevano le raccomandazioni dell'8 ottobre 2025, che escludevano l'uso non autorizzato «nell'attività giudiziaria in senso stretto», e l'art. 15, c. 3, che richiede l'autorizzazione del Ministero. L'ordinanza di Cagliari non esamina questi profili, e il fascicolo non dice quale strumento sia stato usato; le conseguenze processuali e disciplinari dell'uso non autorizzato non hanno, allo stato, riscontri nelle decisioni.

10.4 Le informazioni sull'uso dello strumento da parte del giudice

Nessuna norma obbliga oggi il giudice a dichiarare alle parti l'uso dello strumento, anche se la delibera dell'8 ottobre 2025 indica, fra le condizioni di compatibilità con la funzione giurisdizionale, «la possibilità di verifica e contestazione degli output» e «la parità informativa tra le parti». Il regime cambierà dal 2 dicembre 2027, quando i *deployer* dei sistemi dell'allegato III «che adottano decisioni o assistono nell'adozione di decisioni che riguardano persone fisiche informano queste ultime che sono soggette all'uso del sistema di IA ad alto rischio» (art. 26, par. 11); per i sistemi destinati all'autorità giudiziaria l'informazione riguarderà le persone fisiche parti del giudizio.

L'autorizzazione degli strumenti negli uffici ordinari è un atto del Ministero (art. 15, c. 3), ed è al Ministero che va chiesta la notizia dei sistemi autorizzati e delle loro regole d'uso; la delibera del 22 luglio 2026 dà conto della comunicazione ministeriale del 12 febbraio 2026 sulle garanzie di Copilot. La richiesta può riguardare anche i modelli e le versioni che lo strumento autorizzato impiega e se le regole d'uso ne prevedano la scelta, punti che né il fornitore né la delibera chiariscono (§ 10.6).

Nel processo, quando una motivazione riporta passi di atti di parte che non vi compaiono, o attribuisce a una pronuncia un principio che non afferma, il vizio si deduce con il riscontro testuale. Contro la sentenza di primo grado il mezzo è l'appello. Contro la sentenza d'appello o in unico grado, il passo di un atto di parte che non esiste può integrare l'errore di fatto «risultante dagli atti o documenti della causa», se il fatto «non costituì un punto controverso» (art. 395, n. 4, c.p.c.; per il processo amministrativo, art. 106 c.p.a.); l'attribuzione a una pronuncia di un principio che non afferma attiene invece al giudizio di diritto, e la sua riconducibilità alla revocazione è dubbia.

10.5 Gli atti di parte e la lettura automatica

Le raccomandazioni del 2026 ammettono, in via sperimentale e con il solo strumento autorizzato, l'analisi strutturata degli atti delle parti e il confronto delle posizioni processuali, ai fini dell'individuazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*, con l'obbligo per il magistrato di verificare ogni risultato prima dell'uso. Lo strumento è Microsoft 365 Copilot, messo a disposizione dal Ministero e qualificato dalla stessa delibera, con la sua terminologia, come modello per finalità generali, non progettato per la funzione giudiziaria; le raccomandazioni non fissano però alcun requisito minimo quanto al modello impiegato o alla sua versione.

L'atto di parte può dunque essere analizzato da un sistema automatico prima di essere deciso, e il modo in cui è scritto diventa una scelta di strategia difensiva: va costruito in modo che l'analisi automatica non lo travisi. Servono a questo una premessa riassuntiva, che indichi i fatti decisivi e gli elementi di prova; una formulazione razionale delle conclusioni e delle domande; citazioni normative e giurisprudenziali con gli estremi completi e il passo testuale, così che la verifica sia immediata.

10.6 Il modello, il contesto e le istruzioni

Uno strumento di analisi giuridica fondato sull'intelligenza artificiale dipende da tre elementi: il modello linguistico che elabora il testo, il contesto di documenti su cui il modello lavora e le istruzioni che riceve. La delibera del 22 luglio 2026 regola il contesto e le istruzioni: Copilot opera soltanto nel tenant istituzionale del Ministero, con dati conservati in Italia e senza addestramento sui dati giudiziari, e il magistrato deve adottare, ove possibile, un linguaggio di interrogazione strutturato che

«vincoli gli output ai soli documenti del fascicolo». Quanto al modello, la delibera qualifica Copilot, con la propria terminologia, come modello per finalità generali e prende atto dell'approccio «multi-modello» avviato dal Ministero, ma non indica quali modelli né quali versioni lo strumento impieghi.

L'indicazione non viene neppure dal fornitore. La scheda applicativa con cui Microsoft descrive Copilot per le organizzazioni, aggiornata al 5 ottobre 2026, dichiara che il servizio impiega una combinazione di modelli linguistici, forniti tramite Azure OpenAI, da OpenAI e da Anthropic, abbinati alle esigenze di ciascuna funzione, e che Microsoft può impiegarne altri; non indica le versioni e avverte che il servizio viene modificato con regolarità. Le versioni compaiono nei comunicati dell'azienda: nel dicembre 2025 GPT-5 era indicato come modello predefinito, con una modalità «Auto» in cui è Copilot a decidere quanto elaborare la risposta e sulla quale l'amministratore non ha controlli (comunicato MC1192003 del 4 dicembre 2025); nel maggio 2026 il menu consentiva di scegliere per nome GPT-5.5 Instant. Nelle fonti del fornitore non è dichiarato quale modello risponda nella modalità predefinita né che resti lo stesso nel tempo, e la delibera non chiede al magistrato di scegliere il modello né di annotare quale abbia usato.

Se il modello fosse noto, la valutazione riguarderebbe la sua adeguatezza al compito e, una volta accertata, si sposterebbe sul contesto, cioè sulla chiusura e sull'affidabilità del corpus su cui il modello opera, e sulle istruzioni, in particolare sulla possibilità di fissare istruzioni stabili da aggiornare a ogni errore riscontrato. Poiché il modello non è dichiarato, né dal fornitore né dalle regole d'uso, la valutazione dello strumento è negativa già su questo punto: un risultato che non si può ricondurre a un modello determinato non si può riprodurre né confrontare, e la verifica del magistrato, per quanto obbligatoria e bloccante, controlla il singolo risultato senza misurare l'affidabilità dello strumento nel tempo. Si potrebbe obiettare che la verifica umana basta, perché ogni risultato è controllato prima dell'uso; la stessa delibera documenta però errori prodotti dal sistema anche quando aveva ricevuto istruzioni esplicite di limitarsi ai documenti forniti, e un controllo che non sa su quale modello opera non può tarare la propria attenzione sulle debolezze di quel modello. Il giudizio riguarda il modo in cui lo strumento è stato adottato più che lo strumento in sé: il servizio consente di scegliere un modello per nome, come si è visto per il maggio 2026, ma le regole d'uso non lo richiedono. Il Consiglio, del resto, individua il limite di fondo nel carattere generalista dello strumento, contrapponendolo ai sistemi dedicati al settore giuridico «con adeguate garanzie di tracciabilità e ancoraggio alle fonti» di cui dispongono i professionisti; la mancata dichiarazione del modello si aggiunge a quel limite.

Resta il governo degli errori. La delibera dà conto di quelli emersi nelle sperimentazioni, fra cui un Comune inesistente inserito in un'attività di catalogazione e collegamenti ipertestuali fittizi, riferisce che il Ministero sta «recependo le segnalazioni emerse nel corso della sperimentazione» e auspica che i risultati delle sperimentazioni di Catania e di Perugia siano messi a disposizione degli uffici «come modelli replicabili»; prevede inoltre che il Consiglio possa avvalersi di un gruppo tecnico per la «valutazione indipendente dei sistemi». La scheda di Microsoft descrive valutazioni di qualità condotte anche con altri modelli in funzione di giudice, su insiemi di prova, e la raccolta dei giudizi degli utenti, ma non pubblica tassi di errore. Né la delibera né la scheda prevedono un registro degli errori accertati e prove ripetibili che verifichino, a ogni cambio di modello o di istruzioni, che quegli errori non si ripresentino. È il metodo che il capitolo 8 propone all'avvocato (§ 8.6), e la lettura preferibile è che per la magistratura, che può raccogliere l'esperienza di tutti gli uffici e di cui la delibera auspica che le sperimentazioni diventino «modelli replicabili», debba essere la condizione dell'uso dello strumento.

11

La pubblica amministrazione e l'intelligenza artificiale

11.1 La norma

L'art. 14 l. 132/2025 dispone che le pubbliche amministrazioni utilizzano l'intelligenza artificiale «allo scopo di incrementare l'efficienza della propria attività, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo» (c. 1). L'utilizzo «avviene in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale» (c. 2), e le amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative per un uso responsabile (c. 3). La norma contiene così due garanzie per il destinatario del provvedimento: la conoscibilità del funzionamento del sistema e l'imputazione della decisione a una persona.

11.2 La base legale della decisione algoritmica

Sulla legittimità della decisione automatizzata la giurisprudenza amministrativa non è concorde: il Consiglio di Stato ammette l'algoritmo e ne condiziona l'uso a garanzie, mentre un orientamento di primo grado chiede, prima ancora, una norma che lo preveda.

Per il Consiglio di Stato la «piena ammissibilità» degli strumenti algoritmici «risponde ai canoni di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (art. 1 l. 241/90)» e al principio di buon andamento dell'art. 97 Cost., e nelle procedure seriali e prive di discrezionalità la procedura informatica che conduce alla decisione finale «non deve essere stigmatizzata, ma anzi, in linea di massima, incoraggiata». Il ricorso all'algoritmo, per la stessa sentenza, «va correttamente inquadrato in termini di modulo organizzativo, di strumento procedimentale ed istruttorio», e le garanzie minime sono «la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati» e «l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere», cui si aggiungono la non esclusività della decisione algoritmica e la non discriminazione (Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472).

Il principio di «legalità algoritmica» implica invece, per un orientamento di primo grado, che la decisione automatizzata sia espressamente prevista dalla legge. Il fondamento, per questo orientamento, non si trova nella potestà di autorganizzazione, né nelle norme generali della l. 241/1990 o del codice dell'amministrazione digitale, e il regolamento (UE) 2024/1689 «non è interpretabile come la base legale minima per l'adozione di decisioni algoritmiche» (TAR Veneto, sez. III, 21 ottobre 2025, n. 1845). La stessa sentenza ammette però la gestione automatizzata anche quando la decisione «sia frutto di un contratto o del consenso esplicito dell'interessato». Il principio è enunciato come premessa e richiamato sul motivo relativo alla comunicazione al datore di lavoro, mentre l'annullamento poggia

sulla violazione della disciplina transitoria del d.l. 145/2024 e sulla comunicazione non ritualmente inviata. L'art. 14 l. 132/2025 è citato come conferma, ma il Tribunale lo dichiara «non applicabile, ratione temporis».

Il contrasto si è poi spostato sulla natura dell'effetto prodotto dal sistema. In due regolamenti di competenza il Consiglio di Stato ha osservato che non risultava adottato un autonomo provvedimento di revoca del nulla osta, ed emergeva piuttosto «il prodursi degli effetti di una procedura informatizzata» che collega alla mancata conferma del datore il rigetto della richiesta. In quella prospettiva, «difetta un autonomo provvedimento amministrativo espressivo di una valutazione discrezionale e di una manifestazione volitiva dell'amministrazione» (Cons. Stato, sez. III, ord. 31 agosto 2026, n. 6718; in termini analoghi, ord. 3 agosto 2026, n. 6214); l'impugnazione si concentra allora sul diniego di visto. Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha dichiarato di dissentire: ha qualificato la chiusura della pratica nel sistema come provvedimento implicito di revoca, immediatamente lesivo. Ha fatto decorrere il termine di sessanta giorni dalla conoscenza del diniego di visto che ne rivelava l'esistenza e ha dichiarato irricevibile il ricorso, proposto dopo (TAR Veneto, sez. III, 14 settembre 2026, n. 1808).

Per chi ricorre valgono due indicazioni. La prima riguarda il contenuto del ricorso: il motivo si costruisce sulle condizioni che il Consiglio di Stato richiede e che l'art. 14 l. 132/2025 conferma, cioè conoscibilità del sistema, imputazione della decisione a una persona, non esclusività. La mancanza di una norma che preveda la decisione automatizzata si aggiunge come motivo ulteriore, con l'avvertenza che il Consiglio di Stato non ha accolto questa tesi. La seconda riguarda il termine: quando il sistema produce da sé un effetto sfavorevole, l'effetto va impugnato non appena se ne ha conoscenza, anche se nessun provvedimento espresso è stato comunicato, perché chi attende l'atto espresso rischia l'irricevibilità.

11.3 La riserva di umanità

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha deciso un ricorso contro la graduatoria di un concorso per docenti gestito da una piattaforma, che non aveva applicato la riserva di posti spettante al candidato perché questi aveva dichiarato il requisito in una sezione della domanda diversa da quella prevista. Il Tribunale ha ritenuto che, come nelle procedure tradizionali, la dichiarazione resa nella parte «erronea» del modulo vada comunque valutata e che «identica regola deve valere nelle procedure algoritmiche in virtù del principio della riserva di umanità o human oversight» (TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, 2 febbraio 2026, n. 1895).

Il principio, per il Tribunale, discende dalla Costituzione, dalla l. 241/1990, dal codice dell'amministrazione digitale e dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. VI, n. 8472/2019 e n. 2270/2019), mentre il regolamento europeo, non applicabile per ragioni temporali come la l. 132/2025, è usato come «parametro interpretativo evolutivo». La sentenza colloca al 2 agosto 2026 l'applicazione degli obblighi per i sistemi ad alto rischio; per i sistemi dell'allegato III la data è ora il 2 dicembre 2027 (Parte I, § 2.6).

Il Consiglio di Stato ha poi esteso la garanzia della «riserva di umanità» ai rapporti di utenza regolati, osservando che su di essa «la giurisprudenza (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI n. 8472 del 2019), la dottrina e la legislazione hanno raggiunti valutazioni nella sostanza concordi (cfr. ad es. art. 30 comma 3 d.lgs. 36 del 2023 ed art. 3 l. 132 del 2025)» (Cons. Stato, sez. VI, 6 ottobre 2026, n. 7354). Il

principio incide sulla formulazione della censura: quando la decisione è stata generata da un sistema, il ricorso deve individuare il punto in cui il sistema ha escluso una valutazione che l'amministrazione avrebbe dovuto compiere.

11.4 La motivazione redatta con lo strumento

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia si è pronunciato sull'annullamento in autotutela di titoli edilizi, nella cui motivazione il ricorrente lamentava riferimenti giurisprudenziali inesistenti o inconferenti, dei quali deduceva, «senza fornirne peraltro alcuna certezza», l'origine da un uso distorto dello strumento. Il Tribunale ha ragionato in ipotesi: «Anche a voler ammettere che tale origine sia effettiva», l'errore non basta «a travolgere l'intero provvedimento per difetto assoluto di motivazione», perché il nucleo della motivazione era un accertamento di fatto, e l'ausilio dello strumento nella fase di elaborazione materiale «non incide, di per sé, sulla validità dell'atto», quando la motivazione esprime un percorso «autonomo, riferibile all'organo titolare del potere».

Il motivo riguardava il primo provvedimento, poi sostituito da un secondo atto; il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile e i motivi aggiunti respinti (TAR Puglia, Bari, sez. III, 3 agosto 2026, n. 956). La pronuncia lascia quindi aperto il caso in cui la citazione inesistente sorregga il nucleo della motivazione.

Vale il criterio del § 10.3: la citazione inesistente non decide da sola la tenuta della motivazione dell'atto, come non decide quella del motivo di parte. La Corte d'appello di Bologna ha accolto il motivo degli appellanti che citavano sentenze inesistenti, «sia pure alla luce di argomentazioni e riferimenti giurisprudenziali del tutto differenti» (Parte II, § 6.2). Chi ha recepito l'output ne risponde con l'istituto proprio: per il TAR Puglia, sede di Bari, l'errore «è integralmente ascrivibile all'organo che lo ha fatto proprio inserendolo nell'atto»; per la parte vale l'art. 96 c.p.c.; per l'amministrazione l'art. 14, c. 2, l. 132/2025 fa della persona che adotta l'atto «l'unica responsabile».

11.5 L'accesso al sistema e il segreto commerciale

La conoscibilità del funzionamento (art. 14, c. 1) ha già un fondamento giurisprudenziale. Il Consiglio di Stato richiede «la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati» (n. 8472/2019). Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha ordinato al Ministero dell'istruzione «il rilascio alla parte ricorrente di copia dei cd. codici sorgente del software dell'algoritmo» della mobilità dei docenti, respingendo l'obiezione che il software fosse opera dell'ingegno (TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, 22 marzo 2017, n. 3769; negli stessi termini n. 3742/2017).

Nei contratti pubblici la norma risolve il conflitto a monte: nell'acquisto o nello sviluppo di soluzioni automatizzate le stazioni appaltanti «assicurano la disponibilità del codice sorgente, della relativa documentazione, nonché di ogni altro elemento utile a comprenderne le logiche di funzionamento» (art. 30, c. 2, lett. a, d.lgs. 36/2023), e il fornitore non può quindi opporre all'amministrazione ciò che questa è tenuta ad avere.

Sul piano europeo, la Corte di giustizia ha precisato che, in caso di decisione automatizzata, l'interessato può pretendere che il titolare gli spieghi «la procedura e i principi concretamente applicati per utilizzare, con mezzi automatizzati, i dati personali» che lo riguardano. Se il titolare oppone segreti

commerciali, deve comunicare le informazioni «all'autorità di controllo o al giudice competenti, cui spetta ponderare i diritti e gli interessi in gioco» (C. giust. UE, sez. I, 27 febbraio 2025, C-203/22, Dun & Bradstreet Austria).

Il d.lgs. 179/2026 ha inserito nell'art. 98 del codice della proprietà industriale un c. 1-bis, per il quale fra le informazioni tutelabili sono compresi «anche i dati, gli algoritmi e i metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale», se ricorrono le condizioni del c. 1, cioè segretezza, valore economico derivante dalla segretezza e misure di protezione. Il secondo periodo definisce gli algoritmi e i metodi in modo ampio: «Le architetture dei modelli, le funzioni di ottimizzazione, le procedure e configurazioni di addestramento, nonché ogni altro elemento tecnico-computazionale funzionale allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale» (art. 52).

Si ritiene che il c. 1-bis non sposti il bilanciamento a favore del fornitore, perché la norma riguarda l'addestramento, mentre la conoscibilità dell'art. 14 riguarda il funzionamento del sistema nella decisione, e in ogni caso tutela le informazioni solo se ricorrono le condizioni del c. 1. La giurisprudenza sull'accesso agli atti di gara richiede proprio la prova di quelle condizioni: la dichiarazione di segretezza deve riferirsi «agli specifici caratteri» dell'art. 98, senza che l'operatore possa «limitarsi a una mera indimostrata affermazione» (Cons. Stato, sez. III, 27 gennaio 2026, n. 693). In una gara di servizi è stato negato il segreto su sezioni dell'offerta che descrivevano soluzioni, anche di intelligenza artificiale, disponibili sul mercato e che non rivelavano «algoritmi proprietari, codici sorgente, formule segrete o configurazioni tecniche originali delle quali sia comprovata la riservatezza» (TAR Veneto, sez. I, 13 ottobre 2026, n. 1955).

Il c. 1-bis rende dunque più facile allegare il segreto sull'algoritmo senza esonerare dal provarlo, e, provato il segreto, la Corte di giustizia affida il bilanciamento all'autorità o al giudice. Le controversie sull'art. 98 restano alle sezioni specializzate in materia di impresa (art. 53 d.lgs. 179/2026), mentre quella sull'accesso agli atti dell'amministrazione resta al giudice amministrativo.

11.6 Le dichiarazioni sull'uso dello strumento nelle gare

Con la delibera n. 148 del 1° aprile 2026 l'Autorità nazionale anticorruzione ha modificato il bando-tipo n. 1/2023, che riguarda la procedura aperta per servizi e forniture nei settori ordinari, sopra le soglie europee e con l'offerta economicamente più vantaggiosa. Il concorrente dichiara se si è avvalso di sistemi di intelligenza artificiale nell'elaborazione dell'offerta tecnica e se se ne avvarrà nell'esecuzione, garantendo il rispetto del regolamento (UE) 2024/1689, della l. 132/2025 e della disciplina sulla protezione dei dati. Per i servizi intellettuali resi da un professionista il richiamo è all'art. 13 l. 132/2025: il professionista indica i sistemi utilizzati e le parti dell'offerta per le quali li ha usati, «per lo svolgimento di attività meramente strumentali e di supporto», e si impegna ad assicurare in esecuzione «la prevalenza del lavoro intellettuale, il controllo e la verifica dei risultati ottenuti».

Poiché il patrocinio in giudizio dell'avvocato e la consulenza che lo prepara sono esclusi dal codice dei contratti (art. 56, c. 1, lett. h, nn. 1 e 2, d.lgs. 36/2023), la dichiarazione riguarda l'avvocato nelle procedure per gli altri servizi legali, quando la stazione appaltante usa il bando-tipo. In quel caso anticipa in parte l'informazione dovuta al cliente ai sensi dell'art. 13, c. 2 (Parte II, § 4.3), dalla quale differisce per destinatario, momento e contenuto, perché riguarda la redazione dell'offerta e l'intenzione per l'esecuzione. Non constano pronunce sulle conseguenze della dichiarazione omessa o non veritiera.

12

Il datore di lavoro e l'intelligenza artificiale

12.1 Le norme

L'art. 11 l. 132/2025 vuole l'uso dell'intelligenza artificiale nel lavoro «sicuro, affidabile, trasparente», non in contrasto con la dignità umana né lesivo della riservatezza, e prevede che il datore di lavoro o il committente informi il lavoratore dell'uso nei casi e con le modalità dell'art. 1-bis d.lgs. 152/1997 (c. 2).

L'art. 41 d.lgs. 179/2026 svolge il principio. Nei processi decisionali sul rapporto di lavoro, il datore che si avvale di sistemi di intelligenza artificiale assicura che le decisioni finali sulla costituzione, sulla modificazione o sulla risoluzione del rapporto, «ivi compresi i provvedimenti disciplinari e le valutazioni delle prestazioni», non siano adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato. La decisione definitiva è «in ogni caso riservata a una persona fisica, che eserciti un potere effettivo e autonomo», e il consenso del lavoratore «non costituisce un'eccezione al divieto» (c. 1). Prima dell'avvio del trattamento il datore assolve agli obblighi informativi dell'art. 1-bis d.lgs. 152/1997, e il lavoratore ha diritto di ottenere, a richiesta e mediante l'intervento di una persona fisica, «una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda», con l'indicazione dell'eventuale incidenza del sistema e dei principali parametri considerati (c. 3). Il licenziamento intimato in violazione del c. 1 è nullo, come le altre decisioni adottate in violazione (c. 4).

12.2 La selezione del personale

L'art. 41, c. 1, esclude dalle decisioni finali sulla costituzione del rapporto «le attività di ricerca e selezione delle candidature, anche quando comportino la mancata ammissione alle successive fasi della selezione». Lo scarto automatico di una candidatura non è tuttavia libero, perché l'art. 41 si applica «fermo restando quanto previsto dall'articolo 22» del regolamento (UE) 2016/679. L'art. 22 riconosce all'interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato che produca effetti giuridici o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, e il considerando 71 indica come esempio le «pratiche di assunzione elettronica senza interventi umani».

L'art. 22 ha però eccezioni: il divieto non si applica quando la decisione «sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento», sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato, o «si basi sul consenso esplicito dell'interessato» (par. 2). L'esclusione del consenso posta dall'art. 41 vale per le decisioni del c. 1, e lo scarto non vi rientra. Se ne ricava, per esclusione, che il datore possa invocare il consenso esplicito del candidato, benché nessuna norma lo dica espressamente. Nei casi del contratto e del consenso (par. 2, lett. a e c) restano «almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione» (par. 3): l'esclusione dall'art. 41 sottrae lo scarto alla nullità del c. 4, ma non al regolamento sulla protezione dei dati. I sistemi destinati alla selezione del personale sono inoltre ad alto rischio (allegato III, punto 4, lett. a), con gli obblighi del *deployer* dal 2 dicembre 2027.

12.3 Gli strumenti di accesso alle informazioni nel contenzioso sul lavoro

Nel contenzioso sul rapporto di lavoro l'avvocato del lavoratore dispone di più strumenti. Il primo è l'art. 1-bis, c. 3, d.lgs. 152/1997, per il quale il lavoratore, «direttamente o per il tramite delle rappresentanze sindacali aziendali o territoriali, ha diritto di accedere ai dati e di richiedere ulteriori informazioni», e il datore è tenuto «a rispondere per iscritto entro trenta giorni». Le informazioni dovute comprendono «la logica ed il funzionamento» dei sistemi, «le categorie di dati e i parametri principali» e «le misure di controllo adottate per le decisioni automatizzate» (c. 2), ma l'art. 1-bis riguarda i sistemi «integralmente automatizzati».

Valgono poi la motivazione intelligibile dell'art. 41, c. 3, il diritto di accesso dell'art. 15 del regolamento (UE) 2016/679 e le garanzie dell'art. 22, par. 3. L'art. 86 del regolamento sull'intelligenza artificiale, infine, dà alla persona oggetto di una decisione basata sull'output di un sistema dell'allegato III il diritto di ottenere «spiegazioni chiare e significative sul ruolo del sistema di IA nella procedura decisionale e sui principali elementi della decisione adottata».

Su chi gravi la prova che la decisione sia stata adottata «unicamente» sulla base del trattamento automatizzato non constano pronunce. La Corte di giustizia ha però chiarito che ricade nell'art. 22 anche il risultato automatizzato da cui la decisione di un terzo «dipenda in modo decisivo» (C. giust. UE, sez. I, 7 dicembre 2023, C-634/21, SCHUFA Holding), e l'art. 41, c. 1, riserva la decisione «in ogni caso» a una persona «che eserciti un potere effettivo e autonomo». La lettura preferibile è perciò che il lavoratore alleghi gli indici dell'uso del sistema, ottenuti con gli strumenti indicati, e che il datore debba provare l'intervento umano effettivo.

13

Responsabilità e contenzioso

13.1 La competenza

L'art. 17 l. 132/2025 ha modificato l'art. 9, secondo comma, c.p.c.: il tribunale è «esclusivamente competente» anche «per le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale», che sono quindi sottratte al giudice di pace, qualunque ne sia il valore. Alle azioni di risarcimento del danno cagionato nell'utilizzo di un sistema si applicano le regole processuali del d.lgs. 160/2026: accesso alle prove, presunzione del nesso di causalità, rilevanza della conformità, azione diretta verso l'assicuratore e foro del consumatore (Parte II, § 5.3).

13.2 Le sanzioni del regolamento e la loro impugnazione

Le sanzioni sono irrogate dalle autorità di vigilanza del mercato e dall'Agenzia per l'Italia digitale, entro i massimi dell'art. 23 d.lgs. 179/2026 e con il procedimento dell'art. 24 (Parte I, §§ 3.1 e 3.5), e si applicano alle violazioni commesse dal 23 ottobre 2026 (Parte I, § 2.7). Il decreto non indica il giudice dell'impugnazione, che si ricava dal sistema e cambia secondo l'autorità.

Per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale la giurisdizione è esclusiva del giudice amministrativo, perché l'art. 133, c. 1, lett. l), c.p.a. comprende «tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori», adottati dalle autorità che elenca, e fra queste l'Agenzia. La giurisdizione sulle sanzioni pecuniarie è estesa al merito (art. 134, c. 1, lett. c), sicché il giudice può rideterminare la sanzione, e la competenza è del TAR Lazio, sede di Roma (art. 135, c. 1, lett. h-bis), con il rito abbreviato (art. 119, c. 1, lett. b-bis). Il rinvio alla l. 689/1981 potrebbe far ritenere competente il giudice ordinario in sede di opposizione; l'art. 22 l. 689/1981 si apre però con la clausola «Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104», e il rinvio dell'art. 24, c. 10, opera solo «in quanto compatibile».

Per la Banca d'Italia e la CONSOB la soluzione è diversa. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la lett. l) nella parte in cui attribuiva al giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, le controversie sulle sanzioni della CONSOB (Corte cost. n. 162/2012) e della Banca d'Italia (Corte cost. n. 94/2014). Per queste due autorità l'art. 24 rinvia alle procedure sanzionatorie dell'art. 145 del testo unico bancario e dell'art. 195 del testo unico della finanza (cc. 5 e 6), e l'impugnazione segue quindi quelle procedure, davanti al giudice ordinario.

Per l'IVASS, invece, la lett. l) è rimasta intatta e comprende «tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori», adottati dall'Istituto: la giurisdizione è del giudice amministrativo, anche se l'art. 24, c. 7, rinvia alla procedura degli artt. 311-septies e 324-octies del codice delle assicurazioni private. Per il Garante l'art. 24, c. 8, rinvia all'art. 166 del codice in materia di protezione dei dati personali. Contro le sanzioni dell'Agenzia per l'Italia digitale, che non figura nell'art. 133 c.p.a., resta l'opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria (art. 22 l. 689/1981), e la competenza è del tribunale, perché i massimi edittali superano 15.493 euro (art. 6, c. 5, lett. a, d.lgs. 150/2011).

13.3 I reati

La l. 132/2025 ha introdotto l'aggravante comune dell'aver commesso il fatto mediante sistemi di intelligenza artificiale che abbiano costituito «mezzo insidioso», ostacolato la difesa o aggravato le conseguenze del reato (art. 61, n. 11-undecies, c.p.). Ha introdotto anche il delitto di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale (art. 612-quater c.p.), punito con la reclusione da uno a cinque anni e procedibile a querela, salvo i casi di procedibilità d'ufficio. Ha previsto, infine, aggravanti specifiche per l'attentato contro i diritti politici, l'aggiotaggio e la manipolazione del mercato, e il reato di estrazione di testo e dati in violazione degli artt. 70-ter e 70-quater della legge sul diritto d'autore (art. 26).

Il d.lgs. 160/2026 ha introdotto l'art. 437-bis c.p., che punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi omette di adottare le misure tecniche di sicurezza «previste» per i sistemi ad alto rischio, o le misure di sorveglianza umana, quando ne deriva pericolo per la vita o l'incolumità pubblica o individuale. La pena sale se dal fatto deriva pericolo per la sicurezza dello Stato, e si riduce se il fatto è commesso per colpa grave. Sono punite anche l'alterazione di quei sistemi e la condotta dell'utilizzatore professionale di sistemi ad alto rischio che «omette intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana» (art. 12). Per i delitti degli artt. 437-bis e 612-quater risponde anche l'ente (art. 25-vicies d.lgs. 231/2001, inserito dall'art. 15 d.lgs. 160/2026).

Le misure «previste» per i sistemi ad alto rischio sono quelle del regolamento, che per i sistemi dell'allegato III si applicano dal 2 dicembre 2027 e per quelli dell'allegato I dal 2 agosto 2028 (Parte I, § 2.6). Prima di quelle date l'omissione è punibile, secondo la lettura preferibile, solo se riguarda misure imposte da altre norme già vigenti, perché manca l'obbligo la cui violazione la norma punisce; sul punto non constano pronunce.

13.4 Il diritto d'autore

L'art. 25 l. 132/2025 ha modificato l'art. 1 della legge sul diritto d'autore: sono protette le opere dell'ingegno «umano» di carattere creativo, «anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore». Ha inserito l'art. 70-septies, che consente le riproduzioni e le estrazioni da opere o materiali cui si ha legittimo accesso, ai fini dell'estrazione di testo e di dati con sistemi di intelligenza artificiale, «in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-ter e 70-quater».

Per l'avvocato il criterio dell'art. 1 è vicino a quello dell'art. 13 l. 132/2025, ma non coincide. L'art. 13 chiede la prevalenza del lavoro intellettuale nella prestazione, cui concorre la verifica del contenuto (Parte II, § 4.2), mentre l'art. 1 chiede che l'opera, cioè la forma espressiva, sia risultato del lavoro intellettuale dell'autore, e la verifica di un testo scritto da altri non fa dell'avvocato il suo autore. Un atto o un parere redatto con lo strumento può quindi essere opera tutelata solo se l'avvocato ne ha elaborato la forma, e solo se ha carattere creativo; i provvedimenti del giudice e dell'amministrazione sono invece fuori dalla tutela, perché la legge non si applica «ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle Amministrazioni pubbliche» (art. 5 l. 633/1941). Sulla tutela degli atti di parte e dei pareri non constano pronunce.

APPENDICI

Testi normativi e giurisprudenza

A · Testi normativi essenziali *B · Giurisprudenza amministrativa: i testi integrali*

Appendice A. Testi normativi essenziali

L'appendice riporta il testo degli articoli che il manuale richiama più spesso, nella formulazione vigente alla data di lettura indicata per ciascuna fonte. Il testo è riprodotto senza modifiche, salvo l'adeguamento tipografico. Le parti omesse sono segnalate con «[…]».

Regolamento (UE) 2024/1689

Testo consolidato EUR-Lex 02024R1689 del 27 luglio 2026, comprensivo delle modifiche del regolamento (UE) 2026/1744, letto il 4 ottobre 2026. Il testo consolidato è uno strumento di documentazione: fanno fede i testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3 — Definizioni (estratto)

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «sistema di IA»: un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali;

2) «rischio»: la combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stesso;

3) «fornitore»: una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali o che fa sviluppare un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito;

4) «deployer»: una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale;

[…]

11) «messa in servizio»: la fornitura di un sistema di IA direttamente al deployer per il primo uso o per uso proprio nell'Unione per la finalità prevista;

12) «finalità prevista»: l'uso di un sistema di IA previsto dal fornitore, compresi il contesto e le condizioni d'uso specifici, come dettagliati nelle informazioni comunicate dal fornitore nelle istruzioni per l'uso, nel materiale promozionale o di vendita e nelle dichiarazioni, nonché nella documentazione tecnica;

[…]

60) «deep fake»: un'immagine o un contenuto audio o video generato o manipolato dall'IA che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico o veritiero a una persona;

[…]

63) «modello di IA per finalità generali»: un modello di IA, anche laddove tale modello di IA sia addestrato con grandi quantità di dati utilizzando l'autosupervisione su larga scala, che sia caratterizzato una generalità significativa e sia in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui il modello è immesso sul mercato, e che può essere integrato in una varietà di sistemi o applicazioni a valle, ad eccezione dei modelli di IA utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi sul mercato;

[...]

66) «sistema di IA per finalità generali»: un sistema di IA basato su un modello di IA per finalità generali e che ha la capacità di perseguire varie finalità, sia per uso diretto che per integrazione in altri sistemi di IA;

[...]

Articolo 4 — Alfabetizzazione in materia di IA

1. I fornitori e i deployer di sistemi di IA adottano misure volte a sostenere lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati. Tale obbligo non impone ai fornitori o ai deployer di garantire un livello specifico di alfabetizzazione in materia di IA per alcuna persona.

2. La Commissione e gli Stati membri sostengono e agevolano gli sforzi dei fornitori e dei deployer di sistemi di IA, in particolare delle PMI, nell'adempimento dell'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo. A tal fine, la Commissione pubblica esempi pratici di come adempiere a tale obbligo sulla piattaforma unica di informazione di cui all'articolo 62, paragrafo 3, lettera b).

3. Il consiglio per l'IA adotta raccomandazioni, tenendo conto dei quadri europei delle competenze, per sostenere la Commissione e gli Stati membri nella promozione dell'alfabetizzazione in materia di IA richiesta a norma del paragrafo 1, anche stabilendo obiettivi comuni.

Articolo 6 — Regole di classificazione per i sistemi di IA ad alto rischio

1. A prescindere dal fatto che sia immesso sul mercato o messo in servizio indipendentemente dai prodotti di cui alle lettere a) e b), un sistema di IA è considerato ad alto rischio se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a) il sistema di IA è destinato a essere utilizzato come componente di sicurezza di un prodotto, o il sistema di IA è esso stesso un prodotto, disciplinato dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I;

b) il prodotto, il cui componente di sicurezza a norma della lettera a) è il sistema di IA, o il sistema di IA stesso in quanto prodotto, è soggetto a una valutazione della conformità da parte di terzi ai fini dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di tale prodotto ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I.

1 bis. Ai fini del presente regolamento, compreso il paragrafo 1 del presente articolo, i sistemi di IA utilizzati esclusivamente per aspetti non legati alla sicurezza come assistenza agli utenti, ottimizzazione delle prestazioni, efficienza dei servizi, automazione o praticità o controllo della qualità non sono considerati componenti di sicurezza.

1 ter. In deroga al paragrafo 1 bis, i sistemi di IA il cui guasto o malfunzionamento metterebbe a rischio la salute e la sicurezza sono considerati componenti di sicurezza.

1 quater. Un prodotto che deve essere sottoposto a una valutazione della conformità da parte di terzi esclusivamente a causa di rischi diversi da quelli per la salute e la sicurezza, in particolare i rischi relativi alla distribuzione dello spettro radio o alle interferenze elettromagnetiche che non incidono sulla salute e sulla sicurezza, non è considerato conforme alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera b).

2. Oltre ai sistemi di IA ad alto rischio di cui al paragrafo 1, sono considerati ad alto rischio anche i sistemi di IA di cui all'allegato III.

3. In deroga al paragrafo 2, un sistema di IA di cui all'allegato III non è considerato ad alto rischio se non presenta un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche, anche nel senso di non influenzare materialmente il risultato del processo decisionale.

Il primo comma si applica quando è soddisfatta almeno una qualsiasi delle condizioni seguenti:

a) il sistema di IA è destinato a eseguire un compito procedurale limitato;

b) il sistema di IA è destinato a migliorare il risultato di un'attività umana precedentemente completata;

c) il sistema di IA è destinato a rilevare schemi decisionali o deviazioni da schemi decisionali precedenti e non è finalizzato a sostituire o influenzare la valutazione umana precedentemente completata senza un'adeguata revisione umana; o

d) il sistema di IA è destinato a eseguire un compito preparatorio per una valutazione pertinente ai fini dei casi d'uso elencati nell'allegato III.

Fatto salvo il primo comma, un sistema di IA di cui all'allegato III è sempre considerato ad alto rischio qualora esso effettui profilazione di persone fisiche.

4. Un fornitore che ritiene che un sistema di IA di cui all'allegato III non sia ad alto rischio ne documenta la valutazione prima che tale sistema sia immesso sul mercato oppure messo in servizio. Tale fornitore è soggetto all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 49, paragrafo 2. Su richiesta delle autorità nazionali competenti, il fornitore mette a disposizione la documentazione relativa alla valutazione.

5. Dopo aver consultato il consiglio europeo per l'intelligenza artificiale («consiglio per l'IA»), ed entro il 2 febbraio 2026, la Commissione fornisce orientamenti che specificano l'attuazione pratica del presente articolo in linea con l'articolo 96, insieme a un elenco esaustivo di esempi pratici di casi d'uso di sistemi di IA ad alto rischio e non ad alto rischio.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 97 al fine di modificare il paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo aggiungendo nuove condizioni a quelle ivi stabilite, oppure modificandole, qualora vi siano prove concrete e affidabili dell'esistenza di sistemi di IA che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato III ma non presentano un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche.

7. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 97 al fine di modificare il paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo sopprimendo qualsiasi condizione ivi stabilita, qualora vi siano prove concrete e affidabili che è necessario al fine di mantenere il livello di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali previsto dal presente regolamento.

8. Eventuali modifiche alle condizioni di cui al paragrafo 3, secondo comma, adottate in conformità dei paragrafi 6 e 7 del presente articolo non riducono il livello globale di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali nell'Unione previsto dal presente regolamento e garantiscono la coerenza con gli atti delegati adottati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, e tengono conto degli sviluppi tecnologici e del mercato.

Articolo 26 — Obblighi dei deployer dei sistemi di IA ad alto rischio

1. I deployer di sistemi di IA ad alto rischio adottano idonee misure tecniche e organizzative per garantire di utilizzare tali sistemi conformemente alle istruzioni per l'uso che accompagnano i sistemi, a norma dei paragrafi 3 e 6.

2. I deployer affidano la sorveglianza umana a persone fisiche che dispongono della competenza, della formazione e dell'autorità necessarie nonché del sostegno necessario.

3. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicati gli altri obblighi dei deployer previsti dal diritto dell'Unione o nazionale e la libertà del deployer di organizzare le proprie risorse e attività al fine di attuare le misure di sorveglianza umana indicate dal fornitore.

4. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, nella misura in cui esercita il controllo sui dati di input, il deployer garantisce che tali dati di input siano pertinenti e sufficientemente rappresentativi alla luce della finalità prevista del sistema di IA ad alto rischio.

5. I deployer monitorano il funzionamento del sistema di IA ad alto rischio sulla base delle istruzioni per l'uso e, se del caso, informano i fornitori a tale riguardo conformemente all'articolo 72. Qualora abbiano motivo di ritenere che l'uso del sistema di IA ad alto rischio in conformità delle istruzioni possa comportare che il sistema di IA presenti un rischio ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, i deployer ne informano, senza indebito ritardo, il fornitore o il distributore e la pertinente autorità di vigilanza del mercato e sospendono l'uso di tale sistema. Qualora abbiano individuato un incidente grave, i deployer ne informano immediatamente anche il fornitore, in primo luogo, e successivamente l'importatore o il distributore e le pertinenti autorità di vigilanza del mercato. Nel caso in cui il deployer non sia in grado di raggiungere il fornitore, si applica mutatis mutandis l'articolo 73. Tale obbligo non riguarda i dati operativi sensibili dei deployer dei sistemi di IA che sono autorità di contrasto.

Per i deployer che sono istituti finanziari soggetti a requisiti in materia di governance, di dispositivi o di processi interni stabiliti a norma del diritto dell'Unione in materia di servizi finanziari, l'obbligo di monitoraggio di cui al primo comma si considera soddisfatto se sono soddisfatte le regole sui dispositivi, sui processi e sui meccanismi di governance interna a norma del pertinente diritto in materia di servizi finanziari.

6. I deployer di sistemi di IA ad alto rischio conservano i log generati automaticamente da tale sistema di IA ad alto rischio, nella misura in cui tali log sono sotto il loro controllo, per un periodo adeguato alla prevista finalità del sistema di IA ad alto rischio, di almeno sei mesi, salvo diversamente disposto dal diritto dell'Unione o nazionale applicabile, in particolare dal diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali.

I deployer che sono istituti finanziari soggetti a requisiti in materia di governance, di dispositivi o di processi interni stabiliti a norma del diritto dell'Unione in materia di servizi finanziari conservano i log come parte della documentazione conservata a norma del pertinente diritto dell'Unione in materia di servizi finanziari.

7. Prima di mettere in servizio o utilizzare un sistema di IA ad alto rischio sul luogo di lavoro, i deployer che sono datori di lavoro informano i rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori interessati che saranno soggetti all'uso del sistema di IA ad alto rischio. Tali informazioni sono fornite, se del caso, conformemente alle norme e alle procedure stabilite dal diritto e dalle prassi dell'Unione e nazionali in materia di informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

8. I deployer di sistemi di IA ad alto rischio che sono autorità pubbliche o istituzioni, organi e organismi dell'Unione rispettano gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 49. Ove accertino che il sistema di IA ad alto rischio che intendono utilizzare non è stato registrato nella banca dati dell'UE di cui all'articolo 71, tali deployer non utilizzano tale sistema e ne informano il fornitore o il distributore.

9. Se del caso, i deployer di sistemi di IA ad alto rischio usano le informazioni fornite a norma dell'articolo 13 del presente regolamento per adempiere al loro obbligo di effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2016/680.

10. Fatta salva la direttiva (UE) 2016/680, nel quadro di un'indagine per la ricerca mirata di una persona sospettata o condannata per aver commesso un reato, il deployer di un sistema di IA ad alto rischio per l'identificazione biometrica remota a posteriori chiede un'autorizzazione, ex ante o senza indebito ritardo ed entro 48 ore, da parte di un'autorità giudiziaria o amministrativa la cui decisione è vincolante e soggetta a controllo giurisdizionale, per l'uso di tale sistema, tranne quando è utilizzato per l'identificazione iniziale di un potenziale sospetto sulla base di fatti oggettivi e verificabili direttamente connessi al reato. Ogni uso è limitato a quanto strettamente necessario per le indagini su uno specifico reato.

Se l'autorizzazione richiesta a norma del primo comma è respinta, l'uso del sistema di identificazione biometrica remota a posteriori collegato a tale autorizzazione richiesta è interrotto con effetto immediato e i dati personali connessi all'uso del sistema di IA ad alto rischio per il quale è stata richiesta l'autorizzazione sono cancellati.

In nessun caso tale sistema di IA ad alto rischio per l'identificazione biometrica remota a posteriori è utilizzato a fini di contrasto in modo non mirato, senza alcun collegamento con un reato, un procedimento penale, una minaccia reale e attuale o reale e prevedibile di un reato o la ricerca di una determinata persona scomparsa. Occor-

re garantire che nessuna decisione che produca effetti giuridici negativi su una persona possa essere presa dalle autorità di contrasto unicamente sulla base dell'output di tali sistemi di identificazione biometrica remota a posteriori.

Il presente paragrafo lascia impregiudicati l'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 e l'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680 riguardo al trattamento dei dati biometrici.

Indipendentemente dalla finalità o dal deployer, ciascun uso di tali sistemi di IA ad alto rischio è documentato nel pertinente fascicolo di polizia e messo a disposizione della pertinente autorità di vigilanza del mercato e dell'autorità nazionale per la protezione dei dati, su richiesta, escludendo la divulgazione di dati operativi sensibili relativi alle attività di contrasto. Il presente comma lascia impregiudicati i poteri conferiti alle autorità di controllo dalla direttiva (UE) 2016/680.

I deployer presentano alle pertinenti autorità di vigilanza del mercato e alle autorità nazionali per la protezione dei dati relazioni annuali sul loro uso di sistemi di identificazione biometrica remota a posteriori, escludendo la divulgazione di dati operativi sensibili relativi alle attività di contrasto. Le relazioni possono essere aggregate per coprire più di un utilizzo.

Gli Stati membri possono introdurre, in conformità del diritto dell'Unione, disposizioni più restrittive sull'uso dei sistemi di identificazione biometrica remota a posteriori.

11. Fatto salvo l'articolo 50, del presente regolamento i deployer dei sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III che adottano decisioni o assistono nell'adozione di decisioni che riguardano persone fisiche informano queste ultime che sono soggette all'uso del sistema di IA ad alto rischio. Per i sistemi di IA ad alto rischio utilizzati a fini di contrasto si applica l'articolo 13 della direttiva (UE) 2016/680.

12. I deployer cooperano con le pertinenti autorità competenti in merito a qualsiasi azione intrapresa da dette autorità in relazione al sistema di IA ad alto rischio ai fini dell'attuazione del presente regolamento.

Articolo 50 — Obblighi di trasparenza per i fornitori e i deployers di determinati sistemi di IA

1. I fornitori garantiscono che i sistemi di IA destinati a interagire direttamente con le persone fisiche sono progettati e sviluppati in modo tale che le persone fisiche interessate siano informate del fatto di stare interagendo con un sistema di IA, a meno che ciò non risulti evidente dal punto di vista di una persona fisica ragionevolmente informata, attenta e avveduta, tenendo conto delle circostanze e del contesto di utilizzo. Tale obbligo non si applica ai sistemi di IA autorizzati dalla legge per accertare, prevenire, indagare o perseguire reati, fatte salve le tutele adeguate per i diritti e le libertà dei terzi, a meno che tali sistemi non siano a disposizione del pubblico per segnalare un reato.

2. I fornitori di sistemi di IA, compresi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti audio, immagine, video o testuali sintetici, garantiscono che gli output del sistema di IA siano marcati in un formato leggibile meccanicamente e rilevabili come generati o manipolati artificialmente. I fornitori garantiscono che le loro soluzioni tecniche siano efficaci, interoperabili, solide e affidabili nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, tenendo conto delle specificità e dei limiti dei vari tipi di contenuti, dei costi di attuazione e dello stato dell'arte generalmente riconosciuto, come eventualmente indicato nelle pertinenti norme tecniche. Tale obbligo non si applica se i sistemi di IA svolgono una funzione di assistenza per l'editing standard o non modificano in modo sostanziale i dati di input forniti dal deployer o la rispettiva semantica, o se autorizzati dalla legge ad accertare, prevenire, indagare o perseguire reati.

3. I deployer di un sistema di riconoscimento delle emozioni o di un sistema di categorizzazione biometrica informano le persone fisiche che vi sono esposte in merito al funzionamento del sistema e trattano i dati personali in conformità dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e della direttiva (UE) 2016/680, a seconda dei casi. Tale obbligo non si applica ai sistemi di IA utilizzati per la categorizzazione biometrica e il riconoscimento delle emozioni autorizzati dalla legge per accertare, prevenire o indagare reati, fatte salve le tutele adeguate per i diritti e le libertà dei terzi e conformemente al diritto dell'Unione.

4. I deployer di un sistema di IA che genera o manipola immagini o contenuti audio o video che costituiscono un «deep fake» rendono noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente. Tale obbligo non si applica se l'uso è autorizzato dalla legge per accertare, prevenire, indagare o perseguire reati. Qualora il contenuto faccia parte di un'analoga opera o di un programma manifestamente artistici, creativi, satirici o fittizi, gli obblighi di trasparenza di cui al presente paragrafo si limitano all'obbligo di rivelare l'esistenza di tali contenuti generati o manipolati in modo adeguato, senza ostacolare l'esposizione o il godimento dell'opera.

I deployer di un sistema di IA che genera o manipola testo pubblicato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico rendono noto che il testo è stato generato o manipolato artificialmente. Tale obbligo non si applica se l'uso è autorizzato dalla legge per accertare, prevenire, indagare o perseguire reati o se il contenuto generato dall'IA è stato sottoposto a un processo di revisione umana o di controllo editoriale e una persona fisica o giuridica detiene la responsabilità editoriale della pubblicazione del contenuto.

5. Le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono fornite alle persone fisiche interessate in maniera chiara e distinguibile al più tardi al momento della prima interazione o esposizione. Le informazioni devono essere conformi ai requisiti di accessibilità applicabili.

6. I paragrafi da 1 a 4 lasciano impregiudicati i requisiti e gli obblighi di cui al capo III, così come gli altri obblighi di trasparenza stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale per i deployer dei sistemi di IA.

7. La Commissione incoraggia e agevola l'elaborazione di codici di buone pratiche a livello dell'Unione per facilitare l'efficace attuazione degli obblighi relativi alla rilevazione, alla marcatura e all'etichettatura dei contenuti generati o manipolati artificialmente. La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del consiglio per l'IA, valuta se l'adesione a tali codici di buone pratiche sia adeguata a garantire il rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 6 . Se ritiene che il codice di buone pratiche non sia adeguato, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che specifichi norme comuni per l'attuazione di tali obblighi secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 98, paragrafo 2.

Legge 23 settembre 2025, n. 132

Testo vigente pubblicato su Normattiva, letto il 4 ottobre 2026.

Art. 13 — Disposizioni in materia di professioni intellettuali

1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera.

2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

Art. 14 — Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni utilizzano l'intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l'efficienza della propria attività, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo.

2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale.

3. Le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori.

4. Le pubbliche amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 15 — Impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria

1. Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti.

2. Il Ministero della giustizia disciplina gli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale per l'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie.

3. Fino alla compiuta attuazione del regolamento (UE) 2024/1689, la sperimentazione e l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale negli uffici giudiziari ordinari sono autorizzati dal Ministero della giustizia, sentite le Autorità nazionali di cui all'articolo 20.

4. Il Ministro della giustizia, nell'elaborazione delle linee programmatiche sulla formazione dei magistrati di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, promuove attività didattiche sul tema dell'intelligenza artificiale e sugli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria, finalizzate alla formazione digitale di base e avanzata, all'acquisizione e alla condivisione di competenze digitali, nonché alla sensibilizzazione sui benefici e rischi, anche nel quadro regolatorio di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Ministro cura altresì la formazione del personale amministrativo.

Decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179

Testo vigente pubblicato su Normattiva, letto il 23 ottobre 2026.

Art. 19 — Principi generali

1. L'Autorità nazionale di notifica e le Autorità nazionali di vigilanza del mercato adottano tutte le misure necessarie per garantire un'attuazione corretta ed efficace della presente sezione, tenendo in considerazione, in particolare, quanto previsto dall'articolo 99 del regolamento IA.

2. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento IA, nell'ambito dell'esercizio dei poteri sanzionatori previsti dal presente capo sono inclusi gli avvertimenti e le misure non pecuniarie di cui all'articolo 22 del presente decreto, applicabili in caso di violazione del regolamento IA.

Art. 22 — Misure sanzionatorie non pecuniarie

1. Per le violazioni del regolamento IA caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità e in linea con i criteri richiamati all'articolo 23, comma 6, l'Autorità nazionale di notifica e le Autorità nazionali di vigilanza del mercato possono, ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento IA e in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo articolo 23:

a) ordinare di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, anche indicando le misure da adottare e il termine per attuarle;

b) qualora l'infrazione contestata sia cessata, applicare una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.

2. Per l'inosservanza dell'ordine di cui al comma 1, lettera a), entro il termine stabilito dall'Autorità si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 23. In questo caso, l'importo delle sanzioni è aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall'articolo 23.

3. Restano fermi i poteri spettanti alle autorità di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, della legge IA in base alla legislazione di settore.

Art. 23 — Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la non conformità al divieto delle pratiche di cui all'articolo 5 del regolamento IA è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 35.000.000 ovvero, se superiore, fino al 7 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 16, 22, 23, 24, 25 e 26, agli articoli 31, 33, paragrafi 1, 3 e 4, e 34, nonché agli articoli 50, 73 e 80 del regolamento IA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 15.000.000 ovvero, se superiore, fino al 3 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la fornitura di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti agli organismi notificati o alle autorità nazionali competenti per dare seguito a una richiesta è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 7.500.000 ovvero, se superiore, fino all'1 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 27 e 86 del regolamento IA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.000.000 ovvero, se superiore, fino allo 0,5 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.

5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, per fatturato si intende il fatturato mondiale totale annuo come definito dall'articolo 99 del regolamento IA.

6. Nella determinazione dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria, l'autorità competente tiene conto dei criteri di cui all'articolo 99, paragrafo 7, del regolamento IA, nonché della natura, sostanziale o formale, dell'obbligo violato.

7. Per le piccole e medie imprese, ivi incluse le microimprese, e le start-up innovative, la sanzione è determinata secondo il criterio di cui all'articolo 99, paragrafo 6, del regolamento IA.

Art. 41 — Tutela del lavoratore nei processi decisionali assistiti da sistemi di intelligenza artificiale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nei processi decisionali concernenti il rapporto di lavoro, il datore di lavoro che si avvale di sistemi di intelligenza artificiale, quali definiti dall'articolo 3, punto 1), del regolamento IA, assicura che le decisioni finali relative alla costituzione, alla modificazione o alla risoluzione del rapporto, ivi compresi i provvedimenti disciplinari e le valutazioni delle prestazioni, non siano adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato, in conformità all'articolo 11 della legge IA. La decisione definitiva è in ogni caso riservata a una persona fisica, che eserciti un potere effettivo e autonomo. Non rientrano tra le decisioni finali relative alla costituzione del rapporto di lavoro le attività di ricerca e selezione delle candidature, anche quando comportino la mancata ammissione alle successive fasi della selezione. Il consenso del lavoratore non costituisce un'eccezione al divieto di cui al presente comma.

2. L'utilizzo dei sistemi di cui al comma 1 avviene nel rispetto della dignità e della riservatezza del lavoratore e del principio di non discriminazione.

3. Prima dell'avvio del trattamento, il datore di lavoro assolve agli obblighi di informativa previsti dall'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. Il lavoratore ha diritto di ottenere, a richiesta e mediante l'intervento di una persona fisica, una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda, comprensiva dell'indicazione dell'eventuale incidenza dei sistemi di intelligenza artificiale sul processo decisionale e dei principali parametri considerati. Restano fermi il diritto di accesso ai dati raccolti e i diritti riconosciuti dagli articoli 13, 15 e 22 del regolamento (UE) 2016/679.

4. Il licenziamento intimato in violazione del comma 1 è nullo. Le decisioni assunte dal datore di lavoro in violazione del comma 1 sono nulle.

Art. 47 — Formazione in materia di intelligenza artificiale per le professioni

1. I corsi di formazione professionale iniziale e di formazione continua svolti dagli ordini professionali includono percorsi di alfabetizzazione e formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale.

2. I percorsi di cui al comma 1 comprendono:

a) profili tecnici relativi al funzionamento, anche relativamente alle tecniche di interrogazione e istruzione, alle potenzialità e ai limiti dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nel settore professionale di riferimento;

b) profili giuridici relativi alla disciplina dei sistemi di intelligenza artificiale, con particolare riguardo al regolamento IA, e alle disposizioni nazionali di attuazione;

c) profili deontologici relativi alle responsabilità del professionista nell'uso dei sistemi di intelligenza artificiale, agli obblighi informativi verso il cliente e al rispetto del principio antropocentrico di cui all'articolo 1, comma 1, della legge IA.

3. I percorsi di cui al comma 1 prevedono un monte ore minimo per ciascun periodo di valutazione della formazione continua previsto dalle disposizioni di settore per la rispettiva categoria professionale. I contenuti, le modalità di erogazione e la periodicità dei percorsi sono determinati secondo le disposizioni di cui al comma 5, nel rispetto dei requisiti minimi di cui al presente comma e al comma 2.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai percorsi formativi promossi dalle forme aggregative delle associazioni, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, per le professioni non regolamentate, ove vengano in rilievo, in relazione al settore di attività e alle peculiarità dell'attività professionale temi legati all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i consigli nazionali degli ordini e dei collegi, ovvero gli organismi a cui sono attribuite funzioni di regolazione della formazione professionale per le rispettive categorie, adeguano i regolamenti ovvero i propri atti organizzativi in materia di formazione iniziale e continua per includervi i percorsi di cui al comma 1. L'adeguamento avviene secondo le procedure previste dalle disposizioni che disciplinano la formazione professionale per ciascuna categoria, ivi compresa, ove prevista, l'acquisizione del parere o dell'approvazione dell'autorità vigilante. Le forme aggregative delle associazioni, di cui al comma 4, anche per il tramite delle associazioni professionali, rendono conoscibili i percorsi formativi e le modalità per l'accertamento dell'effettivo assolvimento dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 4 del 2013.

6. Per le professioni sanitarie, l'inclusione dei percorsi di formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale nei programmi di educazione continua in medicina è disposta con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei requisiti di cui ai commi 2 e 3.

Art. 49 — Norme in materia di equo compenso

1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista può comportare una modulazione dell'equo compenso ai sensi della legge 21 aprile 2023, n. 49, secondo parametri che tengono conto della classificazione di rischio del sistema di intelligenza artificiale utilizzato, ai sensi del regolamento IA.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i decreti adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e i decreti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 21 aprile 2023, n. 49, sono integrati con la determinazione dei parametri utili alla modulazione, in conformità al criterio di cui al comma 1.

Appendice B. Giurisprudenza amministrativa: i testi integrali

Le pronunce del giudice amministrativo citate nel manuale sono consultabili per intero sul portale della Giustizia amministrativa. I collegamenti sono stati verificati il 29 ottobre 2026; nella versione elettronica del manuale sono attivi anche dalla citazione nel testo.

Cons. Stato, sez. VI, 27 febbraio 2023, n. 1956 (§ 3.6)
https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202001127&nomeFile=202301956_11.html&subDir=Provvedimenti

Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2023, n. 9964 (§ 3.6)
https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202303995&nomeFile=202309964_11.html&subDir=Provvedimenti

TAR Lombardia, Milano, sez. V, 21 ottobre 2025, n. 3348 (§ 6.2)
https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_mi&nrg=202503054&nomeFile=202503348_20.html&subDir=Provvedimenti

Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472 (§ 11.2)
https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=201902936&nomeFile=201908472_11.html&subDir=Provvedimenti

TAR Veneto, sez. III, 21 ottobre 2025, n. 1845 (§ 11.2)
https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ve&nrg=202501488&nomeFile=202501845_20.html&subDir=Provvedimenti

Cons. Stato, sez. III, ord. 31 agosto 2026, n. 6718 (§ 11.2)
https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202603679&nomeFile=202606718_18.pdf&subDir=Provvedimenti

Cons. Stato, sez. III, ord. 3 agosto 2026, n. 6214 (§ 11.2)
https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202604197&nomeFile=202606214_18.pdf&subDir=Provvedimenti

TAR Veneto, sez. III, 14 settembre 2026, n. 1808 (§ 11.2)
https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ve&nrg=202601464&nomeFile=202601808_20.html&subDir=Provvedimenti

TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, 2 febbraio 2026, n. 1895 (§ 11.3)
https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202502562&nomeFile=202601895_01.html&subDir=Provvedimenti

Cons. Stato, sez. VI, 6 ottobre 2026, n. 7354 (§ 11.3)
https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202508708&nomeFile=202607354_11.html&subDir=Provvedimenti

TAR Puglia, Bari, sez. III, 3 agosto 2026, n. 956 (§ 11.4)
https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ba&nrg=202501456&nomeFile=202600956_01.pdf&subDir=Provvedimenti

TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, 22 marzo 2017, n. 3769 (§ 11.5)
https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201611419&nomeFile=201703769_01.html&subDir=Provvedimenti

TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, 21 marzo 2017, n. 3742 (§ 11.5)
https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201611557&nomeFile=201703742_01.html&subDir=Provvedimenti

Cons. Stato, sez. III, 27 gennaio 2026, n. 693 (§ 11.5)
https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202503169&nomeFile=202600693_11.html&subDir=Provvedimenti

TAR Veneto, sez. I, 13 ottobre 2026, n. 1955 (§ 11.5)
https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ve&nrg=202601486&nomeFile=202601955_01.pdf&subDir=Provvedimenti

La sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2270/2019, richiamata al § 11.3 attraverso la sentenza del TAR Lazio n. 1895/2026, non risultava consultabile sul portale alla data della verifica.

INFO@DNC-AVVOCATI.IT
WWW.DNC-AVVOCATI.IT